



Piazza Pitagora

ANNO XLII

N. 699

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 29 dicembre 2017

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

I - LE SEDIVA NEWS DAL 15 NOVEMBRE AD OGGI

15/11/2017	Il voucher (anche alle farmacie) per la digitalizzazione dell'impresa – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	30/11/2017	L'idea commerciale (forse troppo astuta) di una farmacia – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
15/11/2017	Adeguamento ISTAT per ottobre 2017 (Studio Associato)	01/12/2017	Un video promozionale della farmacia – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
16/11/2017	Fatturazione elettronica: guida pratica di "sopravvivenza" (emiliano minella)	04/12/2017	Il prezzo-valore anche per i "contratti atipici di mantenimento" (alessia perrotta)
16/11/2017	Il rinnovo della locazione della farmacia alla prima scadenza contrattuale – <i>QUESITO</i> (stefano stati)	05/12/2017	Una farmacia che fornisce galenici a una parafarmacia – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
17/11/2017	Concorso straordinario, assegnataria in maternità, direzione della farmacia, legge sulla Concorrenza – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	06/12/2017	Il farmacista che ritira in ospedale i referti di un cliente/paziente disabile – <i>QUESITO</i> (paolo liguori)
20/11/2017	Incentivi (anche) alle farmacie – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	07/12/2017	Note generali sulla srl "unipersonale" – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
21/11/2017	Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non fanno legge, semmai... la interpretano (stefano civitareale)	11/12/2017	Quale sconto per il farmaco equivalente? – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
22/11/2017	Liberamente "scontabili" i prezzi dei galenici anche con la nuova tariffa professionale – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	12/12/2017	Concorso straordinario: cancellazione dall'albo di un covincitore prima del compimento del triennio. (gustavo bacigalupo)
23/11/2017	La croce luminosa della farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	13/12/2017	Un quadro sinottico sul regime iva delle prestazioni di servizi in farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
24/11/2017	La farmacia dopo la decadenza degli eredi dalla gestione provvisoria – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	14/12/2017	Cartelli stradali per l'indicazione della farmacia – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)
27/11/2017	Dal Fisco "via libera" per il coniuge superstite alla detrazione integrale... degli interessi su mutui contratti per la costruzione dell'abitazione (valerio salimbeni)	14/12/2017	SKYNET – nuovi modelli di comunicazione (Sediva)
28/11/2017	Le agevolazioni "prima casa" nei trasferimenti <i>mortis causa</i> (stefano civitareale)	15/12/2017	R.O.E. return on equity – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)
29/11/2017	Il recupero dell'iva sulle fatture di acquisto (franco lucidi)	15/12/2017	Adeguamento ISTAT per novembre 2017 (Studio Associato)
29/11/2017	Ancora sulle cartelle non ricevute – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	18/12/2017	La responsabilità della farmacia nella vendita al dettaglio di integratori prodotti per suo conto – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)

19/12/2017	Sono ancora <i>tassativi</i> i casi di sostituzione del titolare/direttore nella conduzione professionale della farmacia? (<i>gustavo bacigalupo</i>)	22/12/2017	Anche alcuni <i>costi accessori</i> nell'iperammortamento del 250% (<i>franco lucidi</i>)
20/12/2017	Sul <i>promemoria cartaceo</i> della ricetta elettronica – <i>QUESITO</i> (<i>roberto santori</i>)	27/12/2017	Il noleggio “full service” dell'autovettura della farmacia – <i>QUESITO</i> (<i>roberto santori</i>)
21/12/2017	La contribuzione a carico di un socio di snc già pensionato Enpaf – <i>QUESITO</i> (<i>giorgio bacigalupo</i>)	28/12/2017	La dichiarazione dei redditi va <i>sempre</i> presentata, perciò anche quando ci si può “autoaccusare” (<i>stefano lucidi</i>)
21/12/2017	È possibile “disporre” delle fatture elettroniche nel gestionale della farmacia? (<i>Sediva</i>)	28/12/2017	La ricorrente “squadatura” tra pos e scontrino – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)
21/12/2017	Dal 1° gennaio 2018 la misura dell'interesse legale su base annua sale dallo 0,1% allo 0,3% (<i>Studio Associato</i>)	28/12/2017	Nuove regole (anche) in farmacia per le buste di plastica alla clientela (<i>stefano civitareale</i>)
22/12/2017	Il trattamento fiscale di bilance pesa persone e misuratori di pressione funzionanti come distributori automatici – <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)	29/12/2017	Le ultime da <i>Palazzo Spada</i> su: maggiorazione ai rurali, distanza tra farmacie, fascia C e parafarmacie (<i>gustavo bacigalupo</i>)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 - SCADENZE INIZIO E FINE GENNAIO 2018

1- LE SEDIVA NEWS DAL 15 NOVEMBRE AD OGGI 15/11/2017 - Il voucher (anche alle farmacie) per la digitalizzazione dell'impresa - *QUESITO*

Vorrei sapere se valgono anche per le farmacie gli incentivi come ad esempio il voucher per la digitalizzazione prevista a favore delle piccole e medie imprese.

Ricordiamo intanto che il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 24 ottobre 2017, ha previsto per la digitalizzazione dell'impresa una specifica contribuzione (*voucher*), cui è apposto tuttavia un doppio tetto: l'importo non può superare il 50% del totale delle spese sostenute (per gli acquisti di software, computer e servizi specialistici che consentono di migliorare e modernizzare l'efficienza aziendale oppure sviluppare l'e-commerce) né l'importo limite di € 10.000.

Bisognerà presentare la solita domanda nel periodo compreso tra le ore 10 del 30 gennaio 2018 e le ore 17 del 9 febbraio 2018 compilando un apposito modulo telematico, e però occorre essere in possesso della *carta nazionale dei servizi*, cioè della tessera sanitaria munita di un “cip” (da attivare presso uno degli sportelli abilitati della regione di appartenenza), e naturalmente di una casella di PEC.

Gli acquisti di attrezzature telematiche che possono beneficiare del *voucher* sono quelli effettuati dalla data di presentazione della domanda.

Viene costituito un fondo di cento milioni, ma - qualora le richieste superassero questo ammontare - il Ministero procederà in pratica a “spalmare” l'importo delle domande eccedente i 100 milioni tra tutti gli assegnatari del *voucher* [dopo averne verificato naturalmente i titoli]: i richiedenti, quindi, prenderanno un po' meno,

ma tutti qualcosa, e però la data e/o l'ora di presentazione della domanda non avrà comunque alcuna incidenza sull'attribuzione del beneficio e sul suo ammontare.

Vale pertanto forse la pena, in conclusione, attendere - per l'eventuale acquisto del computer, se naturalmente in progetto - il mese di gennaio 2018.

(*franco lucidi*)

15/11/2017 - Adeguamento ISTAT per ottobre 2017

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *ottobre 2017*.

L'indice rispetto al mese precedente registra un'ulteriore diminuzione pari allo 0,2%, mentre sono positivi (anche se in misura inferiore rispetto a *settembre*) l'indice *annuale* e quello *biennale*, pari rispettivamente allo 0,9% e all'0,8%.

In ragione *annuale* la variazione dei canoni di locazione è quindi dello 0,675% (il 75% di 0,90) e in ragione *biennale* dello 0,600% (il 75% di 0,80).

(*Studio Associato*)

16/11/2017 - Fatturazione elettronica: guida pratica di “sopravvivenza”

➔ *Cos'è la fattura elettronica?*

Abbiamo trattato nella *Sediva News del 18/10/2017* (“L'obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati”) gli aspetti normativi che porteranno all'obbligatorietà nel 2019 della fatturazione elettronica tra privati, comportando l'immediata e inesorabile estinzione del documento cartaceo.

La “*fattura elettronica*”, il cui formato è denominato XML, rappresenta il suo contenuto in una sequenza di righe concepite per essere gestite da una macchina, senza minimamente tenere conto della leggibilità da parte di un essere umano, consentita invece nel formato PDF che tutti conoscono.

Non esisteranno più diverse “fincature” delle fatture, perché la “fattura elettronica” è stata codificata univocamente a livello nazionale, agevolando così lo scambio di informazioni tra tutti gli attori della filiera.

➡ *Cosa cambia con l'introduzione della fattura elettronica?*

La farmacia si troverà a dover usufruire necessariamente di uno strumento che, da un lato, garantisca la disponibilità del dato contabile (che sia perciò facilmente esportabile) ricevuto in formato xml, e, dall'altro, una buona interpretazione grafica che consenta di rendere agevole la sua lettura per i consueti controlli gestionali.

➡ *La fattura elettronica semplificherà le attività di natura contabile?*

La transizione ormai prossima è certo epocale, ma quello che farà *la differenza tra un aggravio e una semplificazione* sarà verosimilmente [in realtà però dovremmo dire *certamente*] la scelta di strumenti software che sapranno adattarsi alle esigenze della farmacia.

Non è perciò scontato che “tutti” i software consentiranno al farmacista un'agile condivisione delle informazioni con i propri consulenti, ed è anzi addirittura possibile, almeno in astratto, un'attività di stampa supplementare di dati che - essendo già in formato digitale - potrebbero essere trasmessi telematicamente con la massima semplicità.

➡ *SKYNET come gestisce la fattura elettronica?*

Abbiamo tenuto in massima considerazione la semplificazione della gestione del dato contabile, dando il più ampio risalto sia alla leggibilità delle fatture elettroniche che alla possibilità di disporre di esse fin dentro al gestionale della farmacia, come avremo occasione di precisare meglio in prosieguo.

In ogni caso, la nostra piattaforma consente ormai da tempo di gestire fatture di acquisto e fatture di vendita in formato elettronico, in numero – si badi bene – illimitato, in un ambiente condiviso e integrato con il consulente fiscale.

Per poter usufruire del servizio (gratuito) è sufficiente registrarsi - come peraltro molti di Voi hanno già fatto - digitando <https://skynet.sediva.it> e, seguendo istruzioni molto semplici, la farmacia sarà immediatamente in grado di inviare e ricevere le “fatture elettroniche”.

Al termine della registrazione verrà comunicato via e-mail il codice UNIVOCO (una sorta di indirizzo elettronico) da fornire alle ditte e ai distributori intermedi.

Sarà poi compito nostro rendere intellegibile per il farmacista la “fattura elettronica”, trasformandola dunque in formato PDF usufruibile in qualunque momento.

(emiliano minella)

16/11/2017 - Il rinnovo della locazione della farmacia alla prima scadenza contrattuale - QUESITO

Vorrei conoscere le formalità sul rinnovo del contratto di locazione riguardante la farmacia e in particolare,

oltre agli adempimenti necessari, ho bisogno di sapere se con il locatore dobbiamo stipulare un altro contratto più o meno con il testo di quello in corso.

Il contratto di locazione commerciale – secondo l'art. 28 della legge 392/78 - si rinnova *tacitamente* di *sei anni in sei anni* se una delle parti non comunica all'altra *disdetta* nei termini previsti, tenendo tuttavia presente che alla scadenza del primo periodo di durata il locatore può esercitare tale facoltà solo per alcuni specifici motivi indicati nell'art. 29 (in sostanza, l'utilizzo del locale a fini personali del locatore e/o di suoi familiari). In ogni caso, come il quesito riferisce, qui il conduttore e il locatore sono perfettamente d'accordo sul rinnovo.

E allora, proprio perché il rinnovo determina la prosecuzione del contratto precedente nei termini e alle condizioni ivi previste, non è necessario stipulare *formalmente* un *nuovo* contratto, men che meno, attenzione, redigendone un altro in cui sia in sostanza travasato l'intero contenuto del precedente, come parrebbe vostra intenzione.

Anzi, così descritta, sarebbe una soluzione che di per sé – come ha chiarito anche la giurisprudenza - non raggiungerebbe affatto la finalità che forse Lei vorrebbe perseguire, quella cioè di un *nuovo* contratto da cui far ripartire in pratica il rapporto.

Se, insomma, il “nuovo” contratto non presenta contenuti di *vera novità* rispetto al precedente, è preferibile anche per semplicità procedere senz'altro - con il solito modello *F24 Elide* - al versamento dell'imposta dovuta in relazione alla singola annualità, ovvero, se si preferisce, all'intero periodo di durata della proroga, e utilizzando comunque il codice tributo *1504*.

Il versamento va effettuato *entro trenta giorni* dalla data di perfezionamento del rinnovo tacito del rapporto, producendo all'Ufficio, presso il quale precedentemente era stato registrato il contratto, sia la quietanza di avvenuta liquidazione dell'imposta che il modello RLI debitamente compilato.

(stefano stati)

17/11/2017 - Concorso straordinario, assegnataria in maternità, direzione della farmacia, legge sulla Concorrenza - QUESITO

Ci è stata assegnata una sede ma la mia collega è in stato di maternità e vorremmo quindi chiedere una proroga dei 180 giorni; i locali li abbiamo trovati e potremmo anche allestirli nei termini ma soltanto io potrei lavorare.

Ho però qualche problema a svolgere l'attività a tempo pieno che richiede la direzione e infatti avevamo concordato che sarebbe stata la mia collega ad assumere la carica.

Ma per ovvie ragioni non vorremmo comunque correre il rischio di perdere la farmacia.

Il mancato rispetto dei sei mesi (dall'accettazione della sede) per l'apertura della farmacia in alcuni bandi è

espressamente indicato tra le “*cause di esclusione dalla graduatoria*”, come è ad esempio sub g) dell’art. 12 del bando friulano; in altri, invece, tale conseguenza si rileva come sub d) dell’art. 11 del bando lombardo, che include appunto - tra quelle da assegnare “*scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti*” - anche le sedi “*non aperte entro 6 (sei) mesi dalla data di accettazione della sede*”.

▪ *IL TERMINE DI SEI MESI*

Può darsi che questa diversità non sia del tutto casuale, perché fin dall’inizio quelle sull’*esclusione dalla graduatoria* [o, se si preferisce, la *decadenza dall’assegnazione*] nel caso di inosservanza dei sei mesi sono parse clausole sospette di illegittimità essendo state introdotte non dal legislatore ma *direttamente* dai bandi, se si escludono il concorso toscano e quello pugliese semplicemente perché in Toscana e in Puglia c’è una specifica norma legislativa regionale esattamente in tal senso.

Fatto sta che, quale che sia la conseguenza che i testi dei vari bandi prevedono per il non rispetto del termine, le Regioni sembrano tendere almeno in principio a escludere dalla graduatoria o dichiarare decadute dall’assegnazione le compagini che non l’osservino, anche se nel concreto hanno sinora mostrato per lo più ampia disponibilità a concedere proroghe sulla base di impedimenti anche semplicemente asseriti, o qualcosa del genere.

▪ *LA VICENDA FRIULANA*

Qualcuno però forse ricorderà che il secondo interpello in Friuli è stato sospeso dal Tar [con ord. n. 79/2017 poi confermata dal CdS con ord. n. 3548 del 01/09/2017] per aver offerto ai secondi interpellati soltanto le sedi rimaste inoptate o inassegnate all’esito del primo interpello, e dunque in particolare non tenendo conto (neppure) di quelle “*non aperte entro sei mesi dalla data di accettazione della sede*”, che forse nel concorso friulano erano state giudicate dai ricorrenti - tutti secondi interpellati, evidentemente - meritevoli di considerazione.

Quindi la questione dell’osservanza del termine - e perciò dell’eventuale mancata adozione [da parte della Regione] del provvedimento di decadenza dall’assegnazione dei vincitori inadempienti - rischia ora di assumere un ruolo importante perché può rivelarsi foriero di controversie, per così dire, “*triangolari*” tra concorrenti che attendono di essere interpellati [auspicando che nel frattempo si infittisca la schiera delle sedi loro offerte], concorrenti che invece vogliono comprensibilmente evitare l’esclusione (o decadenza che sia) invocando cause più o meno oggettivamente impeditive del rispetto dei sei mesi, e naturalmente la Regione.

▪ *PROROGHE MENO FACILI?*

C’è insomma l’eventualità che la concessione di proroghe (quasi) a semplice domanda diventi una vicenda sempre meno frequente e che venga pertanto subordinata o condizionata alla produzione di una

robusta documentazione circa la sussistenza dell’impedimento lamentato, che del resto, come sappiamo, sta soprattutto nella indisponibilità di locali rilevata nelle aree territoriali di molte sedi messe a concorso.

È in sostanza possibile che i concorrenti che stanno per essere chiamati - o sono stati appena chiamati - in uno qualunque degli interPELLI premano sulle Regioni, con diffide o simili, per indurle alla tempestiva esclusione o decadenza dalla graduatoria degli assegnatari che non abbiano aperto l’esercizio nei sei mesi, così da vedere incrementato il numero delle sedi per loro “*disponibili*”, o se non altro a procedere con istruttorie rigorose prima di concedere la proroga eventualmente richiesta.

Se comunque il concorso che vi riguarda è quello lombardo, potrete usufruire “*fino a un massimo di altri sei mesi* [oltre i sei “*ordinari*”] *per motivate esigenze, dipendenti da circostanze non imputabili al farmacista, che devono essere debitamente documentate*”, come prevede - a modifica e a integrazione dell’art. 11 del bando - il decreto della Dir. Gen. Welfare della Regione n. 7479 del 22/06/2017.

Con tale intervento la Lombardia mostra indubbiamente buona volontà [il Lazio, con grande... preveggenza, aveva però già adottato questa soluzione dei dodici mesi praticamente per tutti gli assegnatari], ma l’esempio milanese non sembra seguito da altre Regioni che preferiscono provvedere caso per caso: è dunque questo l’orientamento che parrebbe ormai generalmente condiviso.

▪ *L’INSUSSISTENZA PER I SOCI DI OBBLIGHI LAVORATIVI, E LA LEGGE SULLA CONCORRENZA...*

Ma nel vs. caso specifico, indipendentemente che si tratti o meno della Lombardia, non è affatto necessario correre il pericolo dell’esclusione della vs. compagine per l’inutile decorrenza del termine, specie tenendo conto che lo stato di maternità di uno dei due coassegnatari non costituisce un’evenienza di forza maggiore che possa minimamente spiegare la concessione della proroga del termine.

Se pure è vero, infatti, che qualche dubbio anche serio sui concorsi straordinari sicuramente persiste [e forse sarà così ancora per qualche tempo], non può invece sorgere nessuna incertezza - anche se su questo punto alcune Asl hanno mostrato qualche tentennamento - *sull’inesistenza (già) nel sistema previgente alla l. 124/17 di obblighi lavorativi nella o per la farmacia sociale da parte di tutti i componenti l’associazione assegnataria*, essendo tenuto allo svolgimento di prestazioni professionali [come abbiamo rilevato un’infinità di volte, perché questo è (o, forse, “*era*”) un concetto base delle società titolari di farmacia da tenere sempre ben presente] soltanto il socio-direttore responsabile.

Ma ora *anche nelle società di persone o di capitali costituite tra i covincitori* (tutti quindi farmacisti), *esattamente come in quelle costituite al di fuori dell’ambito concorsuale* (e perciò indifferentemente

formate solo da farmacisti, o solo da “non farmacisti”, ovvero da farmacisti e “non farmacisti”), non sono più ragionevolmente configurabili nel sistema obblighi lavorativi a carico di nessun socio, considerato che ora la compagine sociale - esclusa ovviamente, per almeno tre anni, la società tra covincitori nei concorsi straordinari - può essere anche costituita, come appena detto, soltanto da “non farmacisti” e che inoltre pur quando vi figurino farmacisti la direzione può essere assunta anche da un “non socio”.

Pertanto, la soluzione per voi è addirittura a portata di mano, e anzi è talmente facile da cogliere che non comprendiamo le ragioni delle vs. incertezze.

Dovete infatti semplicemente procedere, magari con speditezza, verso il rilascio della titolarità a favore della società, costituendo quindi al più presto la snc o la sas [o anche, se prescritta dal... medico, la srl], indicare [ove già non vi abbiate provveduto] e allestire adeguatamente i locali, e così via, proponendo inoltre alla direzione responsabile della farmacia *il socio non in stato di maternità*, ovvero – perché no? - anche *un farmacista idoneo “non socio”* (in rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo con la società), almeno fino a quando l'altro socio non sarà in grado di svolgere personalmente l'incarico, sempreché per voi sia ancora questa l'opzione preferibile.

Tutti questi aspetti vanno comunque accortamente disciplinati nell'atto costitutivo/statuto della società che dovrà preoccuparsi anche – tra i numerosissimi profili - di prevedere i compensi per chi di voi presterà attività lavorativa (professionale o amministrativa, o l'una e l'altra) nella o per la farmacia sociale.

(gustavo bacigalupo)

20/11/2017 - Incentivi (anche) alle farmacie - QUESITO

Salve vorrei sapere se i seguenti incentivi valgono anche per le farmacie:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione>

Ricordiamo intanto che il Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 24 ottobre 2017 ha previsto una contribuzione (*voucher*) alle imprese, alla quale è apposto tuttavia un doppio tetto: l'importo non può superare il 50% del totale delle spese sostenute (per gli acquisti di software, computer e servizi specialistici che consentono di migliorare e modernizzare l'efficienza aziendale oppure sviluppare l'e-commerce) né l'importo limite di € 10.000.

Bisognerà presentare la solita domanda nel periodo compreso tra le ore 10 del 30 gennaio 2018 e le ore 17 del 9 febbraio 2018 compilando un apposito modulo telematico, e però occorre essere in possesso della *carta nazionale dei servizi*, cioè della tessera sanitaria munita di un “cip” (che va però attivata presso uno degli sportelli abilitati della regione di appartenenza), e naturalmente di una casella di PEC.

Gli acquisti delle attrezzature telematiche sono quelli

che vengono effettuati dalla data di presentazione della domanda di voucher.

Viene costituito un fondo di cento milioni, ma - qualora le richieste superassero questo ammontare - il Ministero procederà in pratica a “spalmare” l'importo delle domande eccedente i 100 milioni tra tutti gli assegnatari del *voucher* [dopo averne verificato naturalmente i titoli]: i richiedenti, quindi, prenderanno un po' meno, ma tutti prenderanno qualcosa, ma la data e/o l'ora di presentazione della domanda non avrà alcuna incidenza sulla somma attribuita.

Per l'acquisto del computer, in conclusione, vale forse la pena attendere il mese di gennaio 2018.

(franco lucidi)

21/11/2017 - Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non fanno legge, semmai... la interpretano

Le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono fonte del diritto e pertanto non possono imporre al contribuente obblighi che non trovino il loro puntuale fondamento in una norma di legge e questo vale ancor più per l'ordinamento tributario che è sorretto dal principio della *riserva di legge* (Art. 23 Cost.).

L'affermazione – specie per gli operatori del diritto – suonerebbe quasi scontata ma in un Paese che spesso, e magari anche volentieri, in campo fiscale “legifera” a colpi di comunicati-stampa non è affatto scontata ed è perciò un bene che la Cassazione (almeno di tanto in tanto) lo ricordi.

Da ultimo è intervenuta, infatti, l'*ordinanza n. 25.905 del 31/10/2017 (Sez. V civ.)*.

La vicenda riguardava il credito d'imposta di cui alla legge 388/2000: l'ufficio fiscale disconosceva a un imprenditore il diritto all'agevolazione per difetto di un adempimento formale (l'apposizione sulle fatture di acquisto dei beni della dicitura “*bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 388/2000*”) “prescritto” non da una norma di legge ma, per l'appunto, da una *circolare*.

Ebbene, così rispondono gli Ermellini [le sottolineature evidentemente sono nostre]: “[l]a Commissione tributaria regionale, facendo propria la tesi dell'Ufficio appellante, ha affermato che l'apposizione, sulle fatture relative all'acquisto di beni o servizi per i quali è applicabile l'agevolazione fiscale, della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8”, non è un adempimento meramente formale, ma ha natura sostanziale e comporta la revoca della agevolazione in caso di mancanza della annotazione. Tale conclusione, per quanto contenuta in circolari ministeriali (n. 41/E del 18.4.2991 paragrafo 4 e n. 38/E del 9.5.2002 paragrafo 2.1) che prevedono tale obbligo formale e ne sanzionano l'inosservanza con la revoca della agevolazione, non trova conforto in alcuna previsione normativa. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e

men che meno istituire cause di revoca dell'agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge (in senso conforme Cass. Sez. 5 n. 22486 del 2013, con specifico riguardo al caso di omessa annotazione sulle fatture della dicitura in oggetto). La disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 8, citata da parte resistente, che prevede l'emanazione di decreti ministeriali per disciplinare lo svolgimento delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della agevolazione fiscale, non fornisce alcun fondamento di legittimità alla prassi di introdurre, a mezzo circolare, una causa di revoca della agevolazione non contemplata dalla legge”.

La pronuncia è perfettamente in linea con le Sezioni Unite (n. 23031 del 02/11/2007) che già qualche anno fa in termini non equivoci precisavano il “ruolo” nell’ordinamento tributario delle circolari dell’Agenzia delle Entrate: “[l]a circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al Giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva”.

Più chiaro di così... ma, ancora una volta, *repetita iuvant*, anche se si tratta di un principio che nel concreto faticano parecchio a far proprio, tanto per fare un esempio a voi familiare, le Regioni, i Comuni e le Asl quando si occupano di farmacie [ma non solo, s’intende], un settore in cui, poniamo, una qualunque nota regionale - pur quando adottata in vicende in cui è *incompetente* (nelle revisioni ordinarie delle p.o., ad esempio) - fa spesso stato e legge anche per l’amministrazione invece *competente*, come il Comune per restare nello stesso esempio, ovvero l’Asl in casi diversi.

(stefano civitareale)

22/11/2017 - Liberamente “scontabili” i prezzi dei galenici anche con la nuova tariffa professionale - QUESITO

Abbiamo in farmacia un buon reparto di galenica e siamo sicuri che, se fosse obbligatorio applicare pienamente la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico di medicinali, dovremmo necessariamente aggiornare “di colpo” verso l’alto e di parecchio i prezzi attualmente praticati.

Il risultato sarebbe quello di vederci in pratica “fuori mercato” per gran parte delle preparazioni.

Ma il punto è: possiamo ritenerci obbligati ad applicare la nuova tariffa?

Con il D.M. Salute del 22/09/2017 (GU n. 250 del 25/10/2017) - in vigore dal 9 novembre u.s. - sono stati aggiornati dopo ben 25 anni gli onorari professionali e i costi delle preparazioni medicinali.

In particolare, e cogliamo l’occasione per rammentarlo, la tariffa si applica *alle preparazioni magistrali e officinali* eseguite ex tempore e integralmente in farmacia, ma non alle *formule medicinali* eseguite in multipli.

Rispetto alla precedente, la nuova remunerazione è strutturata - come certamente avrete tutti rilevato - in modo da valorizzare l’attività di *preparatore* del farmacista e quindi la componente squisitamente *professionale* nella complessiva realizzazione del prodotto finale.

Tuttavia - complice anche la distanza di un quarto di secolo dalla precedente - la nuova tariffa fa compiere ai prezzi attualmente praticati per molte preparazioni un autentico “balzo verso l’alto” tanto da rendere i prodotti interessati praticamente invendibili, come segnalato nel quesito.

Una circolare della FOFI di recente emanazione ha però opportunamente ricordato - e si tratta di una conclusione ricavabile direttamente dalle norme in vigore, come del resto abbiamo più volte osservato in questa Rubrica nel periodo immediatamente successivo al decreto Crescitalia - che anche sul prezzo finale dei prodotti magistrali è consentito praticare sconti come già accade per gli altri medicinali autorizzati.

L’art. 11, comma 6, del D.L. 1/2012, diventato comma 8 nella legge di conversione n. 27/2012, autorizza infatti le farmacie e le “parafarmacie” a praticare sconti su *tutti i prodotti* e su *tutti i medicinali* pagati direttamente dai clienti purché (art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011) alle medesime condizioni *per tutti gli acquirenti*, non essendo pertanto consentiti ribassi “personalizzati” e/o promozioni dirette alla fidelizzazione di particolari clienti.

Infine, come (tuttora) previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 (il c.d. “decreto Bersani”), sulle preparazioni - e così naturalmente anche sulle specialità - sono vietati *concorsi, operazioni a premio e vendite sottocosto*.

La nuova remunerazione *fissa quindi il compenso massimo* del farmacista per la preparazione dei magistrali, come d’altra parte chiarito nell’art. 10 dello stesso D.M. introduttivo (“*I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso*”), *ma non inibisce la pratica di prezzi inferiori*, corrispondenti cioè a quelli nel concreto realisticamente praticabili per l’attuale rispettivo loro mercato, ferme peraltro le condizioni appena ricordate.

(stefano civitareale)

23/11/2017 - La croce luminosa della farmacia - QUESITO

Stiamo per aprire una farmacia nel Lazio, ma abbiamo tuttora un dubbio: la croce verde deve restare accesa solo durante gli orari di apertura dell’esercizio o in pratica illimitatamente?

Possiamo con buona tranquillità riproporre quel che abbiamo scritto più o meno sullo stesso quesito quasi un

anno fa (v. [Sediva News del 22/12/2016](#)), anche se per la verità la nostra è stata una risposta che non ha incontrato un consenso propriamente unanime (ma sono gli incerti del mestiere...).

Dunque, la disposizione di riferimento è in questo caso l'art. 9, comma 2, L.R. Lazio 26 del 30/7/2002, secondo cui *“all'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere affissa una croce luminosa”*.

Ora, già un'interpretazione meramente letterale della norma farebbe propendere per l'obbligo di accensione 24 ore su 24 dell'insegna a croce, dato che la prescrizione legislativa non ha per oggetto la semplice affissione di un'insegna a forma di croce ma di una *croce luminosa* (e non soltanto illuminabile o illuminata), insomma qualcosa che brilli di luce propria. D'altra parte, tale conclusione pare trovare implicita conferma nell'art. 5 del D.lgs. 153/2009 (il provvedimento in materia di “farmacia dei servizi”...), rubricato *“Utilizzo di denominazioni e simboli”*, che dispone testualmente come segue: *“Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”*.

Quest'ultima disposizione sembrerebbe quindi rimarcare che quello della farmacia è un *servizio pubblico* che nel suo concreto svolgimento resta tale anche quando l'esercizio è chiuso, e di cui - a giudizio del legislatore - va dunque segnalata la presenza sia pur soltanto ai fini della rilevazione da parte del cittadino dei turni di apertura [obbligatoria o facoltativa] di tutte le farmacie della zona, pertanto anche delle farmacie diverse da quella che, chiusa al pubblico, appone il cartello.

Quest'ultima, proprio con la sua *croce luminosa*, permette insomma all'utenza di conoscere gli esercizi in quel momento in servizio: semmai, varrebbe forse la pena disquisire un momento sull'opportunità - ove si condivida questa tesi - di rendere *lampeggiante* la croce solo quando l'esercizio è aperto e perciò *non lampeggiante* quando è chiuso, ma si tratta evidentemente di aspetti tutto sommato secondari di questa vicenda...

Del resto, quel che stiamo osservando è forse tanto più vero ove si tenga conto che ora - lo avrete già rilevato (anche se i titolari di farmacia, come talora siamo costretti a constatare nei convegni e negli incontri con voi, sembrano appropriarsi faticosamente perfino dei capisaldi della l. 124/2017 ...) - è diventato obbligatorio, ai sensi del comma 165 proprio della legge sulla Concorrenza, segnalare mediante *“cartelli affissi all'esterno dell'esercizio”* anche l'apertura della farmacia, e quindi di tutte le farmacie della zona, *“in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori”*.

In sostanza, la necessità per i cittadini di identificare

con puntualità ed esaustività il servizio farmaceutico in esercizio sul territorio non può probabilmente conoscere soluzioni di continuità, esattamente come la luce della croce verde: di qui ragionevolmente, almeno pensiamo, il corrispondente obbligo della farmacia di tenerla in funzione h24.

(stefano lucidi)

24/11/2017 - La farmacia dopo la decadenza degli eredi dalla gestione provvisoria - QUESITO

Sono un dirigente Asl: la Regione ci ha inviato un decreto di decadenza dalla gestione ereditaria di una farmacia rurale perché non è stata ceduta nei termini di legge.

Per noi è un caso nuovo e per non incorrere in sanzioni e/o denunce vorremmo chiedervi se fin dalla notifica del decreto regionale è obbligatoria la chiusura di tutte le credenziali di accesso SOGEI/DPC e inoltre se possiamo chiedere alla Regione che nelle more del concorso la farmacia sia assegnata in via provvisoria.

Il provvedimento che - per l'inutile decorrenza dei termini previsti nell'art. 7 della l. 362/91 - dichiara la decadenza degli eredi del titolare deceduto dalla gestione provvisoria e dal diritto di trasferire l'esercizio a terzi [ma che al tempo stesso dichiara, o se non altro postula, anche la decadenza “post mortem” del *de cuius* dalla titolarità della farmacia ex art. 113 lett. h) del TU.San.] ha efficacia immediata.

Quindi, non potendo gli eredi più esercitare l'attività e la farmacia vendere farmaci e parafarmaci, le credenziali di accesso dovranno essere chiuse/bloccate fin dalla data di comunicazione o rilascio o consegna all'Asl del provvedimento.

È fatto però salvo, s'intende, il caso che intervenga un'ordinanza del giudice amministrativo di sospensione del provvedimento di decadenza, quel che ad esempio ha disposto di recente il Consiglio di Stato riformando l'ordinanza di rigetto del Tar Calabria: si trattava di una fattispecie di decadenza degli eredi per aver ceduto l'esercizio nei termini ma ricorrendo al *trust*, negozio che i giudici calabresi avevano infatti ritenuto non configurabile nel sistema come ipotesi legittima di trasferimento di una farmacia.

Quanto alla richiesta di assegnazione della sede in gestione provvisoria potrete/dovrete comunque formularla anch'essa alla Regione - che è la P.A. deputata a rilasciare il relativo provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 129 TU. e dell'art. 2 della L.R. applicabile nel vs. caso - tenendo presente che il provvedimento può tuttora (almeno questo...) essere assentito soltanto a favore di un *farmacista persona fisica*, e non necessariamente “idoneo”.

In ogni caso, per l'individuazione dell'assegnatario - che si tratti di farmacia urbana o rurale, non fa differenza - il comma 2 dell'art. unico della l. 16/3/1990 n. 48 dispone che l'amministrazione competente interPELLI prioritariamente *“coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione*

di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria”.

Si tenga anche conto, inoltre, del secondo comma dell'art. 61 del Regolamento farmaceutico del 1938 secondo cui - in caso di decadenza per “*volontaria rinuncia dell'autorizzato*” o per “*morte dell'autorizzato*”, ipotesi previste rispettivamente sub c) e, come detto, sub h) dell'art. 113 - fino al conferimento della sede per concorso la gestione provvisoria della farmacia *dovrebbe* [vedremo subito il perché del condizionale] essere affidata rispettivamente al titolare rinunciatario e, come in questa specifica vicenda, agli eredi del titolare deceduto, sempreché naturalmente costoro siano d'accordo e/o ne inoltrino richiesta.

In tale ultima evenienza, come d'altra parte è intuitivo, la gestione provvisoria degli eredi - privati del diritto di cessione della farmacia - sarebbe ben diversa da quella contemplata nell'art. 7 della l. 362/91 e da cui gli eredi stessi sono qui decaduti.

Senonché, la diversità di rango - nella gerarchia delle nostre fonti normative - delle due citate disposizioni, l'una legislativa e l'altra regolamentare, implica evidentemente il ricorso in prima battuta al criterio di cui alla l. 48/1990 con la possibilità quindi di autorizzare gli eredi del titolare deceduto soltanto nel caso di esito infruttuoso del precetto legislativo.

Come vediamo, pertanto, gli eredi potranno anche essere reimmessi nella gestione provvisoria dell'esercizio, ma questo non comporterebbe - anche per l'insorgere di impedimenti di diritto amministrativo - una prosecuzione dell'utilizzo delle attuali credenziali di accesso: la soluzione di continuità quantomeno sul piano strettamente giuridico dovrebbe cioè imporre il rilascio di nuove credenziali, misura che è sicuramente l'unica possibile nell'ipotesi di autorizzazione rilasciata a soggetti diversi.

Piuttosto, concludendo, ci sembra che sia stata del tutto trascurata nel quesito l'eventualità che la sede - diventata *vacante* a ogni effetto - venga assegnata direttamente in via definitiva “*mediante l'utilizzazione*” della *graduatoria regionale a efficacia quadriennale* evocata nell'art. 48, comma 29, della l. 24/11/2003 n. 326, ed è allora necessario mettere in conto che in questo caso il quadriennio possa essere già decorso o che nella vostra regione, come in altre regioni, questa graduatoria [che talora, come quella della Campania dello scorso anno, viene approvata *anche* per l'assegnazione di sedi farmaceutiche regolarmente messe a concorso] non sia stata in realtà mai formata.

E' per la verità un'altra vicenda che almeno per noi la dice lunga sull'inefficienza della nostra burocrazia (e ovviamente quella regionale non può fare eccezione...), che una volta di più sembra vanificare anche le migliori intenzioni del legislatore, come verosimilmente sono/erano quelle della l. 48/90.

(gustavo bacigalupo)

27/11/2017 - Dal Fisco “via libera” per il coniuge superstite alla detrazione integrale... degli interessi su mutui contratti per la costruzione dell'abitazione

Gli interessi derivanti da un contratto di mutuo stipulato per la *costruzione* dell'abitazione principale, e inizialmente intestato a entrambi i coniugi, sono *interamente detraibili* - in caso di decesso di uno di loro - *dal superstite quando questi provveda a regolarizzare l'accollo della quota di mutuo del coniuge scomparso*.

Lo chiarisce una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (n. 129/E del 18/10/2017) che ha praticamente esteso all'ipotesi della *costruzione* dell'abitazione principale la stessa conclusione raggiunta in passato (Cir. 122/99) per il caso di mutuo contratto per l'*acquisto*.

La detrazione in questione è prevista dall'art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28.

Come stabilisce il decreto Min. Finanze 311/1999, nella *costruzione* dell'unità immobiliare sono ricompresi anche gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettera d) della L. 457/78 (ora trasfuso nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001), ovvero quelli di *ristrutturazione edilizia*.

In altri termini, l'agevolazione spetta sia nel caso in cui il mutuo venga concesso per *costruire* l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sia laddove la provvista ottenuta sia necessaria per finanziare un intervento di *ristrutturazione*.

La detrazione, analogamente a quella riconosciuta per l'ipotesi dell'acquisto, viene concessa a condizione che:

- l'unità immobiliare in costruzione/ristrutturazione sia quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro *sei mesi* dal termine dei lavori di costruzione/ristrutturazione;
- il contratto di mutuo sia stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salva la possibilità di proroga;
- il mutuo venga stipulato nei sei mesi antecedenti all'inizio dei lavori ovvero nei diciotto mesi successivi.

(valerio salimbeni)

28/11/2017 - Le agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti mortis causa

Una signora eredita per testamento dal marito tre abitazioni ubicate in uno stesso comune: due erano in comunione legale con il coniuge e la terza intestata per un quarto alla vedova e per tre quarti al defunto.

La signora in questione, quale unica erede, diventa proprietaria esclusiva di tutte e tre le abitazioni e interpella l'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di usufruire delle *agevolazioni “prima casa”* contemplate dall'art. 69, comma 3, della legge 21/11/2000 n. 342 per

le quote di uno degli immobili caduti in successione, precisando di non averne mai fruito prima d'ora.

L'Agenzia risponde *positivamente* e rende pubblica la risposta all'*interpello* con la *risoluzione n. 126/E del 17/10/2017*.

Ma facciamo un passo indietro.

L'art. 69, comma 3, della *l. 21 novembre 2000, n.342* prevede l'applicazione in misura fissa – in luogo della misura proporzionale rispettivamente del 2 e dell'1% del valore dell'immobile - delle imposte ipotecaria e catastale:

a) per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione "non di lusso", intese ormai queste - a seguito delle modifiche normative apportate con l'art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR - come le case di abitazione *diverse* da quelle appartenenti alle *categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - n.d.r.*;

b) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131"[le sottolineature sono nostre].

Il successivo comma 4 dello stesso art. 69 dispone che "le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, (...) sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione".

Per effetto dunque del rinvio alla nota II-bis ora citata, il contribuente – per beneficiare dell'agevolazione - deve dichiarare:

1) di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall'acquisto;

2) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

3) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di *proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà* su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Tutte tali condizioni devono sussistere al momento del trasferimento che nel nostro caso si realizza evidentemente con l'apertura della successione.

Sperando di essere stati fin qui chiari (almeno quanto basta...) in una vicenda che non è certo infrequente e che anzi interessa molte situazioni familiari, veniamo finalmente al punto che in particolare riguarda il dubbio che qui ha colto la signora circa la condizione - anzi le

condizioni - poste dalla lettera b), considerato, da un lato, che l'interessata prima della successione era *contitolare* con il marito degli immobili ereditati e, con l'apertura della successione, ne diveniva *titolare esclusiva* e, dall'altro, che ambedue tali situazioni *impedirebbero* l'ottenimento dell'agevolazione.

L'Agenzia, come abbiamo anticipato, rassicura la signora sulla possibilità di godere dei benefici in argomento per le quote di uno degli immobili acquisiti e infatti ricorda, sulla scorta della giurisprudenza di Cassazione (*Sent. n.13.760/2015*), che con la morte del coniuge il regime di comunione sugli immobili siti nel comune considerato viene meno e quindi la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare legittimamente - al momento, è chiaro, in cui rende tale dichiarazione - di non essere (più) titolare in comunione con il coniuge dei diritti sugli immobili posseduti nel comune in questione.

E neppure la circostanza per la quale – in conseguenza della successione - la contribuente divenga *proprietaria esclusiva* di detti immobili può valere a impedire la fruizione dello sconto fiscale, perché la dichiarazione da lei resa (nonché, naturalmente, la verifica della sua stessa veridicità) è/deve essere riferita a immobili *diversi* da quelli che, proprio quale effetto successorio, vengono acquistati.

In sostanza, la dichiarazione che la contribuente è chiamata a rendere - utile a determinare la tassazione applicabile proprio al trasferimento *mortis causa* - non deve tenere conto di quei beni o quote di essi che vengono acquistati in via di successione, diversamente risolvendosi a ben guardare in un inaccettabile "circolo vizioso" ogni richiesta di agevolazioni del genere.

L'agevolazione, ricorda l'Agenzia, può essere richiesta solo per l'acquisto delle quote di uno dei tre immobili trasferiti per successione, cosicché - in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili e in presenza di un solo beneficiario – il beneficio può riguardare soltanto un'unica unità immobiliare e relative pertinenze.

Sulle altre unità pervenute, sempre in conseguenza della stessa successione, devono perciò essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura (ordinaria) proporzionale, rispettivamente del 2 e dell'1% del valore dell'immobile.

(stefano civitareale)

29/11/2017 - Il recupero dell'iva sulle fatture di acquisto

Da quest'anno è in vigore, come anticipato a tempo debito, una novità – peraltro di dubbia costituzionalità - che può rivelarsi onerosa o anche molto onerosa per i contribuenti troppo distratti o negligenti.

Si tratta della indetraibilità dell'iva relativa alle fatture emesse nel corso di un anno, ad es. nel 2017, laddove esse non siano annotate nella contabilità entro il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero (se si preferisce) la detrazione dell'imposta non sia stata comunque operata nella dichiarazione annuale dell'iva che da quest'anno

va presentata infatti entro il 30 aprile successivo, perciò nell'esempio il 30 aprile 2018.

Trascorso tale termine – ecco quindi il prezzo da pagare per la scarsa attenzione prestata a questo aspetto – la registrazione della fattura resta possibile ma, si badi, non consente la detrazione dell'iva che quindi va definitivamente perduta (di qui il sospetto di dubbia incostituzionalità cui si è fatto cenno).

Anche quest'anno l'invito alle farmacie assistite è dunque quello di guardare con la massima diligenza, in particolare, alle fatture del mese di *dicembre* 2017, quelle cioè datate o da datare *dicembre* perché riferite a merce consegnata nello stesso mese, valutando magari l'opportunità di sollecitare i fornitori a inviarle più rapidamente rispetto ai tempi osservati nei mesi precedenti [in *pdf* per le farmacie i cui documenti vengono da noi "dematerializzati", in *cartaceo* per le altre].

Ma evidentemente il discorso vale allo stesso modo anche per le fatture che la farmacia avrebbe dovuto ricevere già da tempo nel corso di quest'anno (da un fornitore, da un avvocato, da un idraulico, ecc.) e che ancora non le siano invece pervenute.

Insomma, come vedete, è necessario dal 2017 prestare un'attenzione ancora maggiore alla documentazione che dovrete ricevere, perché ora una registrazione tardiva delle fatture può comportare per la farmacia una perdita secca di denaro.

(franco lucidi)

29/11/2017 - Ancora sulle cartelle non ricevute - QUESITO

Dopo la vs. news sull'impugnazione delle cartelle mai ricevute vi chiedo un chiarimento: poiché nelle varie vicissitudini legate a multe e cartelle mi avevate ben spiegato che, anche se non si riceve la multa e/o la cartella (esempio classico: non sono a casa, mi lasciano l'avviso ma per mancanza di tempo o per scelta non vado a ritirarla alle poste, o addirittura non mi accorgo neanche che c'è un avviso nella cassetta postale), passati i fatidici 15 gg di affissione alla casa comunale l'atto viene considerato ugualmente come fosse stato consegnato, con conseguenze solitamente assai fastidiose.

Mi stupisce perciò che si possa "far finta di niente" e poi sostenere che la cartella, o multa, non sia mai arrivata.

Vorrei le vostre preziose considerazioni.

La [Sediva news dell'8/11/2017](#) ("L'impugnazione della cartella mai ricevuta"), che il quesito cita, si riferisce alle vicende in cui la notifica delle cartelle di pagamento sia "inesistente" e nelle quali quindi esse devono ritenersi *non notificate* proprio per la mancata osservanza delle norme vigenti in materia, e non perciò ai casi in cui l'ente di riscossione abbia effettivamente seguito l'iter previsto perché in questa evenienza, diversamente dall'altra, la cartella va considerata giuridicamente come *notificata*.

Ne consegue che in questa seconda ipotesi non è dunque possibile "far finta di niente", mentre nella prima – come abbiamo rilevato la volta scorsa – potrà essere oggetto di impugnativa l'estratto di ruolo eccedendo appunto l'"inesistenza" della notifica.

(mauro giovannini)

30/11/2017 - L'idea commerciale (forse troppo astuta) di una farmacia - QUESITO

Una farmacia non lontano dalla nostra ha avuto recentemente un'idea forse originale ma almeno secondo noi contraria alla legge.

Mettono infatti a disposizione della clientela una persona, che non dovrebbe essere un dipendente della farmacia, che promette immediatamente, a tutti i clienti che si iscrivono in quel momento a un'importante associazione dei consumatori (di cui non vogliamo fare il nome), uno sconto su tutti i farmaci di un ulteriore 5% rispetto a quello praticato agli altri clienti.

Vorremmo un Vs. autorevole parere.

Dapprima, le norme che qui ci interessano, anche se si tratta di disposizioni ben conosciute.

- *Art. 5 decreto Bersani [dl. 223/2006 conv. 1. 248/2006]*

Comma 2. "...Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci".

Comma 3. "Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui ecc. [Otc e Sop], ...purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti".

- *Art. 32 decreto Salvaitalia [dl. 201/2011 conv. 1. 214/2011]*

Comma 4. "È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui ecc. [le parafarmacie] di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ecc. [Otc e Sop], purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti".

- *Art. 11 decreto Crescitalia [dl. 1/2012, conv. 1. 27/2012]*

Comma 8. "...Le farmacie [qui le parafarmacie non sono citate semplicemente perché per queste è sufficiente, per ovvie ragioni, il disposto del comma 4 del Salvaitalia] possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela".

La vicenda descritta nel quesito va dunque esaminata guardando particolarmente al comma 2 dell'art. 5 del decreto Bersani e al "combinato disposto" del comma 4 dell'art. 32 del decreto Salvaitalia e del comma 8 dell'art. 11 del decreto Crescitalia.

Quanto alla norma ora citata del decreto Bersani, questa

operazione non può certo considerarsi tecnicamente né un concorso né una operazione a premio, come si può rilevare dalla lettura degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 26/10/2001 n. 430 (v. nota) che ne recano la disciplina.

E però la *ratio* della disposizione “bersaniana” è probabilmente quella di consentire, come unica forma promozionale nella vendita del farmaco al consumatore finale, lo sconto finanziario e/o diretto, cioè sostanzialmente praticato alla cassa al momento della cessione, e quindi si può pensare che “operazione a premio” sia qui utilizzata in senso, per così dire, a- tecnico e che possa pertanto comprendere qualsiasi iniziativa promozionale diversa appunto dallo sconto finanziario praticato direttamente.

Sotto tale profilo, insomma, la fantasiosa operazione descritta finirebbe per essere riassorbita in questo divieto normativo.

Ma alla stessa conclusione e magari con minori perplessità si perviene anche “combinando” tra loro le due disposizioni riportate del Salvaitalia e del Crescitalia, specie se si condivide pienamente – non è tuttavia il nostro caso, come abbiamo osservato a suo tempo - l’assunto del Ministero della Salute [nella sua nota del 16/3/2012, prot. 17937] per cui “La circostanza che all’art. 11..., non sia ribadito l’obbligo che gli sconti da esso previsti siano praticati a tutti i clienti non consente di desumere che per tali sconti non sussista detto obbligo, in quanto la norma citata ha, essenzialmente, lo scopo di estendere a tutti i medicinali venduti in farmacia, purché pagati direttamente dal cliente”.

La prescrizione infatti per la quale gli “sconti” [conoscete bene il perché delle virgolette...] sui prezzi di cessione dei medicinali al pubblico debbano essere esposti “[...] in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti” parrebbe valere anche in questa specifica vicenda a salvaguardare il diritto di ogni cliente/consumatore della farmacia a ottenere gli sconti praticati *indipendentemente* da qualunque condizione e/o discriminazione.

Ecco allora che l’ulteriore sconto finanziario, se praticato non a tutti i clienti della farmacia ma solo a chi di loro si iscriva *illico et immediate* a quell’associazione di consumatori [o si accolli un qualsiasi onere perfettamente estraneo all’operazione di scambio “merce contro prezzo”], potrebbe costituire un esempio abbastanza eloquente di quelle condizioni discriminatorie nell’accesso allo sconto la cui rimozione sembra essere la precisa *ratio* di questo minisistema normativo.

Per la verità abbiamo la sensazione non gradevolissima di disquisire su uno scenario quasi obsoleto o vicino alla decadenza per la velocità supersonica con cui i principi stanno a uno a uno via via cadendo; ma se guardiamo, come evidentemente dobbiamo guardare, a quello che crediamo essere l’assetto tuttora vigente, ci pare che - offrire ai clienti della nostra farmacia condizioni migliori nei prezzi purché aderiscano senza

indugio a una qualunque iniziativa, come sembra essere proprio il caso raccontato - configuri una illiceità sanzionabile sul piano amministrativo e/o deontologico.

(gustavo bacigalupo)

NOTA

D.P.R. 430/2001

Art. 2 - Concorsi a premio: “1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende: a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte; b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi; c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni; d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.”

Art. 3 - Operazioni a premio: “1. Sono considerate operazioni a premio, anche se il destinatario del premio è un soggetto diverso dall’acquirente il prodotto o servizio promozionato, le manifestazioni pubblicitarie che prevedono: a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto magnetico; b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio. 2. Sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato. Il contributo richiesto non deve essere superiore al 75 per cento del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto”

01/12/2017 - Un video promozionale della farmacia - QUESITO

Ho necessità di proporre un quesito, probabilmente già da voi discusso, ma di cui non trovo traccia nello specifico.

Abbiamo fatto realizzare un video professionale sulla farmacia di nuova apertura e sui servizi da essa erogata e vorremmo capire se siamo nel rispetto del codice deontologico e delle regole di legge, oppure no.

Posto il video in un'area riservata per permettervi di poterlo vedere.

Il vigente *Codice deontologico* prescrive (art. 20, comma 4) “che la pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell'interesse dei cittadini” e che (art. 20, comma 5) “è conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati”.

Al farmacista, quindi, è consentito pubblicizzare nel rispetto di quei principi - e quindi, diremmo, più con spirito informativo che pubblicitario per come comunemente si intende l'espressione - l'attività della farmacia nel suo complesso, i servizi prestati (ad esempio: autoanalisi, diete computerizzate, ecc.) e i reparti da cui essa è costituita (ad esempio: omeopatia e veterinaria), e anche con la presentazione di sconti e/o campagne promozionali, ma, come sanno tutti, non è lecito pubblicizzare le specialità medicinali.

Premesse doverosamente sul piano generale queste considerazioni, ci sembra che il video promozionale da voi allestito (che per ovvie ragioni non possiamo rendere visibile a tutti) sia rispettoso - tanto nelle immagini come nell'audio - di questo “spirito” informativo che vi viene richiesto dal Codice deontologico.

Naturalmente i pignoli e i pedanti possono sempre manifestarsi, ancor più in un argomento così delicato ma tutto sommato abbastanza opinabile e forse anche “border line”: perciò il rischio di incappare in qualche censore troppo integralista (specie in tempi di concorrenza... liberissima come quelli che stiamo vivendo) lo si corre anche in un caso come questo, e magari può trattarsi anche di un vs... concorrente.

(*valerio pulieri*)

04/12/2017 - Il prezzo-valore anche per i “contratti atipici di mantenimento”

La regola di determinazione della base imponibile cosiddetta del *prezzo-valore* è applicabile anche ai trasferimenti di immobili abitativi e relative pertinenze che avvengano in base ai c.d. “contratti atipici di trasferimento”.

E' la conclusione raggiunta dall'Agenzia delle Entrate in un recente parere ufficializzato nella *risoluzione n. 113/E del 25/08/2017* e fornito in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica.

Ricordiamo innanzitutto che l'art. 1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (*Finanziaria 2006*) ha introdotto una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 43 del Testo unico dell'Imposta di Registro (TUIR), valido per le cessioni di *immobili abitativi e relative pertinenze a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo*, stabilendo che le imposte di registro,

ipotecaria e catastale possano essere liquidate - a seguito di specifica opzione - sulla base del “valore catastale” dell'immobile, individuato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del TUR e che va, normalmente, dal 40 al 60% del valore commerciale del bene stesso.

In ogni caso, ed è proprio qui la finalità legislativa del riconoscimento dell'agevolazione ove si opti per il *prezzo valore*, le parti sono tenute ad indicare nell'atto il corrispettivo effettivamente pattuito.

Il *contratto atipico di mantenimento*, invece, come definito dalla stessa Cassazione (*Sent. 15.848 del 19/07/2011*), costituisce un contratto oneroso a prestazioni corrispettive in cui il trasferimento della proprietà dell'immobile rappresenta il corrispettivo dell'obbligo assunto dal cessionario di effettuare in favore del cedente, e per l'intero arco della sua vita, una o più prestazioni assistenziali di vario genere (anche in caso di infermità), e/o di fornire alloggio, vitto e ogni altra utilità necessaria al suo sostentamento.

Secondo l'Agenzia, del resto, non può essere di ostacolo all'estensione a tale figura contrattuale del regime in questione neppure l'obbligo di indicare nel rogito l'effettivo *prezzo di cessione* convenuto, dato che - trattandosi, come è intuibile, di un contratto *aleatorio* - quest'ultima grandezza può risultare al momento della stipula dell'atto di difficile determinazione.

L'indicazione del *prezzo* deve tuttavia essere resa anche qui, dovendosi infatti applicare per la tassazione di questi specifici negozi i criteri dettati dalla lett. c) dell'art. 43 TUIR, secondo il quale - per i contratti che importano, tra l'altro, l'assunzione di una *obbligazione di fare* in corrispettivo della cessione del bene - l'imposta deve essere liquidata in base al valore del bene ceduto ovvero della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

Via libera, quindi, al regime agevolato anche per i *contratti atipici di mantenimento*; e anzi - come ricorda la stessa Agenzia - questa conclusione appare coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 15 gennaio 2014, n. 6.

In questa circostanza, infatti, la Corte ha chiarito che il regime del *prezzo-valore* ha “un'evidente valenza agevolativa, laddove consente al contribuente di non scegliere immancabilmente tra i diversi criteri di determinazione della base imponibile quello fondato sul valore tabellare, bensì quello ritenuto meno oneroso e, quindi più conveniente”.

Dunque, conclude l'Agenzia, l'applicazione del criterio “deve essere garantita, a prescindere dal contesto acquisitivo del bene, sempreché si tratti di fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità”.

(*alessia perrotta*)

05/12/2017 - Una farmacia che fornisce galenici a una parafarmacia - QUESITO

Sono titolare di una parafarmacia e sto lavorando molto con la crescita delle domande di galenici che ricevo dalla clientela e proprio per questo ho iniziato ad acquistarli già pronti da una farmacia meglio

attrezzata. È una prassi corretta?

Secondo l'art. 11, comma 15, del decreto Crescitalia, le *parafarmacie* – come sappiamo – possono esclusivamente *“allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea”*.

Il DM Salute dell'8 novembre 2012 ha poi provveduto a regolamentare l'attività della *parafarmacia* di allestimento delle *“preparazioni galeniche officinali”* prescrivendo i requisiti *minimi* per poterle approntare e vendere, tenendo presente che anch'esse – quando contengano sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane – costituiscono evidentemente *medicinali* (art. 1, D.lgs. 219/2006).

In queste evenienze, quindi, fermo che deve trattarsi di preparazioni che non prevedono la prescrizione medica obbligatoria, la loro *vendita all'ingrosso* richiede l'apposita autorizzazione ex art. 100 D.lgs. 219/2006.

Infatti, la cessione di tali preparazioni – quando sia effettuata non al pubblico ma ad altra impresa di vendita al dettaglio, come *un'altra farmacia* o come, ed è proprio questo il caso, *una parafarmacia* – diventa esattamente, dal punto di vista ovviamente della farmacia cui la parafarmacia del quesito si rivolge con abitudine, una *cessione all'ingrosso*.

Conseguentemente, in assenza del provvedimento regionale l'operato della farmacia vs. “fornitrice” – stiamo parlando, giova ripeterlo, di *“preparazioni galeniche officinali”* aventi efficacia terapeutica ma non assoggettate alla ricetta medica obbligatoria – potrebbe ritenersi legittimo, almeno crediamo, soltanto se si configurasse non come vendita di preparati finiti e confezionati, ma come “assistenza” al loro allestimento nella sede (in questo caso) della parafarmacia che ne fa richiesta, anche se è facile intuirne tutte le difficoltà organizzative.

(stefano lucidi)

17.12.06 Il farmacista che ritira in ospedale i referti di un cliente/paziente disabile - QUESITO

Un mio cliente disabile, impossibilitato ad andare a ritirare i suoi referti in ospedale e non avendo connessione internet (è anche in causa con Telecom), mi chiede di fare da tramite con gli ospedali dove fa le sue analisi per poter avere i suoi referti. Il cliente è un po' particolare.

Da poco ha incontrato una commissione di 7 medici a cui egli ha chiarito con vigore che, dato che la mia rappresenta per lui la farmacia di fiducia, vuole che io faccia da tramite, precisandomi che è disposto a firmare e rilasciarmi anche un foglio in bianco pur di autorizzarmi a svolgere questa incombenza.

Non vorrei però incorrere in questioni di privacy o altro.

Normalmente nella documentazione di accettazione delle

analisi cliniche viene anche allegato un modulo – contenente proprio, tra l'altro, i dovuti richiami in materia di *privacy* – per delegare un altro soggetto al ritiro dei referti. La delega non dovrebbe prevedere limitazioni e quindi può essere data/conferita anche al “proprio farmacista” anche se evidentemente non nella sua veste professionale ma, al pari di qualsiasi altro “privato”, in qualità di amico e/o conoscente.

Se la delega non è presente nella documentazione di accettazione delle analisi cliniche, sarà opportuno acquisire presso l'amministrazione ospedaliera le necessarie informazioni circa l'ammissibilità – anche se non vedremmo francamente serie preclusioni – del ritiro dei referti da parte di persona diversa dal paziente su delega in ogni caso di quest'ultimo.

Dovrebbe tuttavia essere stato predisposto, e perciò essere disponibile per l'“utenza” ospedaliera, un modello “*ad hoc*” anche se in qualche circostanza la delega può/deve inevitabilmente essere approntata dagli interessati (e in sostanza presentata in forma libera), ma comunque completa di tutte le indicazioni di carattere generale richieste anche ai fini della *privacy*.

(paolo liguori)

07/12/2017 - Note generali sulla srl “unipersonale” – QUESITO

Anche voi avete parlato delle srl con un unico socio, ma non abbiamo capito in particolare se in queste società il socio unico risponde o meno dei debiti sociali, e se perciò la srl in questo caso è come fosse una snc.

Anche per l'unico socio della srl *unipersonale* (o *uninominale*, se si preferisce) vale il principio della *responsabilità limitata* di cui al primo comma dell'art. 2462 c.c. per il quale – lo ricordiamo – “[n]ella società a responsabilità limitata risponde soltanto la società con il suo patrimonio” ma ad alcune condizioni, che esamineremo subito dopo una necessaria precisazione.

La srl *a unico socio* – come anche la stessa società per azioni per la quale, del resto, vale la stessa disciplina – può nascere tale e successivamente volgersi, nel corso della sua durata e con l'ingresso di altri soci, in una srl “*pluripersonale*”, ovvero, al contrario, una società può essere costituita come srl “*pluripersonale*” per diventare *cammin* facendo *uninominale* a seguito dell'uscita degli altri soci.

In altri termini la scelta in fase di costituzione della società non vincola il socio/i soci a mantenere la singolarità/la pluralità della compagine sociale per tutta la durata della società.

La srl *a unico socio*, infatti, non costituisce un tipo societario distinto dalla srl “*pluripersonale*”, ma il codice civile detta per essa regole diverse il cui rispetto è essenziale, e questo con particolare riferimento alle disposizioni relative alla responsabilità delle obbligazioni sociali.

Esaminiamole quindi rapidamente.

Conferimenti. Nel caso di costituzione con *atto unilaterale* [se al momento della costituzione interviene

una sola persona, non si può cioè parlare di contratto, che necessariamente implica la *pluralità* delle parti], il versamento dei conferimenti in denaro deve avvenire per l'intero e non nella misura del solo 25% come è invece appunto consentito in caso di pluralità dei soci (*art. 2464, comma 4 c.c.*).

La stessa regola è sostanzialmente confermata laddove la pluralità dei soci venga meno nel corso della vita sociale, dato che i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi (*art. 2464, ultimo comma c.c.*).

Aumento di capitale sociale. In ipotesi di aumento di capitale sociale sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in denaro va integralmente versato alla sottoscrizione (*art. 2481-bis, quinto comma, c.c.*).

Pubblicità. Negli atti e nella corrispondenza va indicato che la società ha un unico socio (*art. 2250, quarto comma, c.c.*) e inoltre, quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione al Registro delle Imprese una dichiarazione contenente le generalità dell'unico socio, quel che va fatto anche quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci.

I terzi che vengono in contatto con la società devono dunque essere adeguatamente informati dell'esistenza dell'unico socio, così come dei mutamenti di tale situazione.

Responsabilità delle obbligazioni sociali. E veniamo al punto centrale del quesito, riportando il testo del 1° comma dell'art. 2462 del cod.civ., secondo cui *“in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”*.

Il rispetto quindi delle regole in materia di conferimenti e di pubblicità è essenziale, come è evidente, ai fini dell'ottenimento del beneficio della responsabilità limitata.

Contratti con l'unico socio. I contratti della società con l'unico socio e/o le operazioni a favore dell'unico socio possono essere opposti ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (*art. 2478, terzo comma, c.c.*).

Comprendiamo bene che la srl *“unipersonale”* appaia quasi una soluzione ... magica per coniugare il vantaggio di circoscrivere ogni rischio di impresa al patrimonio sociale con quello di non condividere con nessuno la gestione degli affari sociali.

Ma generalmente – richiamando una volta di più le considerazioni che stiamo svolgendo da qualche tempo su questa Rubrica - il beneficio della *responsabilità limitata* si rivela in concreto solo *“putativo”* perché se la società non è adeguatamente patrimonializzata (come

spesso accade) ci si deve ragionevolmente attendere che i suoi creditori e finanziatori si affrettino a chiedere ai soci il rilascio di garanzie personali aggiuntive, magari con le famose fidejussioni *“a prima chiamata”*.

E questo naturalmente a maggior ragione quando il socio - alla stregua di un'impresa individuale - sia una sola persona.

Torneremo comunque più volte su questo argomento, qui affrontato con notazioni di carattere generale (per darne un'idea più ampia) e però già trattato in precedenza in qualche altro suo aspetto specifico.

Altri, infatti, devono essere approfonditi adeguatamente, compreso quello riguardante la molto ipotetica obbligatorietà - per l'unico socio - di essere un farmacista idoneo...

(stefano civitareale)

11/12/2017 - Quale sconto per il farmaco equivalente? – QUESITO

Le aziende che trattano e vendono generici per elevare lo sconto spesso propongono alle farmacie lo svolgimento di prestazioni pubblicitarie a favore dei loro prodotti. come possiamo regolarci?

Ci siamo intrattenuti altre volte (v. da ultimo [Sediva News del 29/11/2016](#)) su questo argomento, che però nel concreto continua evidentemente a suscitare spesso nelle forniture qualche problema o quantomeno interrogativi sulle scelte più opportune.

Ora, come sappiamo, le quote minime della *“filiera”* sul prezzo al pubblico dei farmaci sono state distribuite in questo modo:

- per l'industria nella misura del 58,65%;
- per i grossisti nella misura del 3%;
- per le farmacie nella misura del 30,35%.

Sui farmaci *equivalenti* (c.d. *“generici”*) una ulteriore quota - pari all'8% del margine dell'industria - può essere ridistribuita tra grossisti e farmacie in base alla libera contrattazione tra gli operatori del settore.

Le percentuali in argomento – ad eccezione di quest'ultimo 8% - devono ritenersi vincolanti, tenuto sempre ben presente che sono previste [una previsione peraltro molto... astratta] specifiche sanzioni per chi trasgredisce.

Quindi, in definitiva, in caso di acquisto di farmaci *equivalenti* direttamente dall'industria lo sconto *massimo* che la farmacia può ottenere per legge è quello del 41,35% (30,35% + 3% + 8%) e da lì non si scappa.

Questo limite, però, viene comunemente eluso stipulando con il fornitore accordi commerciali per i quali il farmacista si impegna a promuovere il prodotto attraverso l'esposizione *“privilegiata”* nelle scaffalature e/o nelle vetrine delle confezioni stesse e/o di altro materiale pubblicitario o, ancora, pubblicizzando il marchio sul proprio sito *web*.

Tuttavia, vi suggeriremmo di percorrere innanzitutto, e fino in fondo, la *“retta via”* dello sconto e, solo qualora le condizioni commerciali che siamo riusciti a *“strappare”* al nostro fornitore superino il massimo

concedibile (come detto, il 41,35%), ricorrere a queste forme di collaborazione per aggiudicarci la differenza.

(*roberto santori*)

12/12/2017 - Concorso straordinario: cancellazione dall'albo di un covincitore prima del compimento del triennio

➤ 1° QUESITO

Abbiamo conseguito in tre farmacisti una sede nel concorso straordinario e la titolarità della farmacia è stata rilasciata, quasi un anno fa, a nome della snc.

In questi giorni uno degli altri due soci ci ha reso noto verbalmente che, per una sua infrazione alle norme penali e professionali (così almeno sembra ritenga l'Ordine competente) da lui commessa più di tre anni fa, rischia di essere radiato per la gravità della violazione e che oltretutto questo può derivargli anche da una condanna penale perché c'è un processo in corso.

Vorremmo sapere se questo comporterebbe la perdita della titolarità visto che non sono ancora decorsi i tre anni di legge.

➤ 2° QUESITO

Sono il dirigente responsabile di un'Asl che deve ora risolvere un problema che vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione.

La legge concorrenza n. 124/2017 ha cambiato il regime giuridico della proprietà della farmacia, perché prima, ma oggi non più, l'assetto societario era consentito a soli farmacisti iscritti all'ordine ed in possesso dei requisiti di idoneità.

Se perciò in una snc costituita tra farmacisti idonei uno dei soci si cancella ora dall'Albo, è necessario modificare lo statuto societario da S.N.C. a S.R.L. dandone comunicazione ovviamente alla nostra Asl e all'Ordine di appartenenza?

Il titolo di queste note viene riferito per semplicità al solo tema proposto dalla prima email che però assorbe – quanto alle norme applicabili – anche il fatto descritto nella seconda dal dirigente dell'Asl, e sono quindi due fatti che possono essere esaminati in un unico contesto. Intanto, come abbiamo avuto già occasione di osservare, dal 29 agosto u.s.:

- titolari di farmacia possono essere le persone fisiche individualmente [purché – è ragionevole credere - farmacisti idonei], le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata;

- a tutte e tre le forme di società ora indicate possono indifferentemente partecipare farmacisti e “non farmacisti” e la compagine sociale può pertanto essere composta dagli uni e dagli altri contemporaneamente, oppure soltanto da farmacisti o soltanto da “non farmacisti”;

- infine, soci possono oggi indifferentemente essere persone fisiche come essi stessi società di persone o di capitali, che a loro volta possono essere formate da altre società di persone o di capitali, e così via.

Entrambe le questioni proposte possono allora essere risolte sciogliendo questo interrogativo: **quid juris, quali cioè le conseguenze giuridicamente configurabili, se in un qualsiasi momento della vita della società** - e in particolare (laddove la società sia stata costituita tra i covincitori in un concorso straordinario) durante il triennio di durata minima della “*gestione associata*” – **viene meno l'iscrizione all'albo professionale di un socio per effetto di un provvedimento di radiazione dell'Ordine o come pena accessoria disposta da una sentenza penale di condanna** [sono queste le due ipotesi paventate nel primo quesito] **oppure** [come riferisce il secondo] **a seguito di cancellazione volontaria?**

Non volendo qui considerare – specie con riguardo al primo quesito – l'ipotesi che l'eventuale sentenza di condanna e/o l'adozione di misure cautelari [ne costituiscono esempio quelle previste a carico della società come tale dal d.lgs. 231/2001] rechino, con o senza la radiazione dall'albo di un socio, l'interdizione per la società e/o per il socio stesso dall'esercizio dell'attività di impresa, a noi sembra che **in nessuna delle due fattispecie il socio perda il suo status perché il requisito dell'iscrizione all'albo dei farmacisti** (e degli altri che vi sono connessi), seppure evidentemente essenziale al momento della costituzione, **è diventato dal 29 agosto perfettamente inessenziale per la permanenza nella società.**

La compagine sociale resta infatti invariata nell'una come nell'altra circostanza, essendo in principio ormai insensibile alle vicende professionali del socio che dunque può legittimamente continuare a parteciparvi anche dopo la perdita del requisito, da cui alla società in quanto tale non può conseguentemente derivare pregiudizio alcuno.

È chiaro inoltre, quanto in particolare alla prima delle due fattispecie, che il disposto del comma 7 dell'art. 11 del decreto Crescitalia [“...*la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo (oggi) di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità*”] va oggi interpretato alla luce e nel rispetto dei principi di enorme rilevanza introdotti, con sole due o tre righe, dalla l. 124/17 e ai quali d'altra parte deve sicuramente piegarsi anche il Crescitalia, ed è francamente superfluo illustrarne il perché.

Per di più, se è necessario precisarlo, tale disposizione - come abbiamo appena letto - ricollega l'ipotetico provvedimento di decadenza di una compagine assegnataria in forma associata dalla “*titolarità della farmacia assegnata*” soltanto al mancato “*mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria*”, e si tratta di una condizione che certamente permane anche quando uno di loro sia cancellato/radiato dall'albo, non incidendo tale evenienza sulla “paritarietà” della gestione della farmacia che infatti continuerebbe anche in questo caso

a essere “associata”.

Semmai bisognerebbe chiedersi cosa comporterebbe la cancellazione/radiazione dall’albo di quel coassegnatario nell’ipotesi in cui la titolarità della farmacia fosse stata assentita a ciascuno di loro *pro quota* o *pro indiviso* secondo gli “insegnamenti emiliani”, dato che al provvedimento dell’Ordine e/o del giudice dovrebbe seguire – stando ai principi - la decadenza del nostro eroe dalla “sua” *contitolarità* lasciando zoppe quelle degli altri compagni di ventura. Ma per quanto ci riguarda è una questione che non merita di essere presa in considerazione neppure per grandi linee.

Infine, un paio di ulteriori notazioni anche sul quesito che pone il dirigente dell’Asl.

La cancellazione dall’albo di uno dei soci non implica modifiche statutarie, e perciò non insorge a carico della società l’obbligo di provvedere alla comunicazione prevista nel (nuovo) comma 2 dell’art. 8 della l. 362/91, né men che meno quello di modificare da snc a srl la forma sociale, perché – come anche qui abbiamo voluto preliminarmente ribadire – anche in una snc, proprio come in una società di capitali, i soci possono senza alcun dubbio essere perfino tutti “non farmacisti” (nonostante questo equivoco continui per ragioni misteriose a essere riproposto quasi a giorni alterni...).

Invece, questo sì, la cancellazione/radiazione comporta l’obbligo per la società di *comunicare* proprio alla Asl (ma anche all’Ordine dei farmacisti) - ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 1938, come sostituito dall’art. 12 del DPR 1275/71 - l’avvenuta cessazione nella farmacia sociale delle prestazioni professionali di quel socio: *sempreché*, s’intende, quest’ultimo fosse stato un socio-lavoratore a tempo opportuno segnalato come tale alle ricordate amministrazioni.

Si tenga però conto che se è vero che in tal caso la cancellazione dall’albo fa ovviamente venir meno l’obbligo della contribuzione all’Enpaf, è anche vero che può far scattare – a meno che lo statuto, opportunamente e tempestivamente modificato, non escluda in termini inequivoci qualsiasi prestazione lavorativa da parte di quel socio – gli obblighi contributivi a favore dell’Inps.

Magari, però, ne parleremo meglio in un’altra circostanza.

(gustavo bacigalupo)

13/12/2017 - Un quadro sinottico sul regime iva delle prestazioni di servizi in farmacia - QUESITO

Anche per un recente specifico intervento dell’Agenzia delle Entrate su quest’argomento, gradiremmo avere un quadro, se vi è possibile, del regime iva delle varie prestazioni di servizi che possono essere resi dalla farmacia.

Se ne è parlato approfonditamente a tempo debito e l’intervento cui accenna il quesito è in realtà la risposta dell’Agenzia delle Entrate – diffusa nella *risoluzione* n. 60/E del 12/05/2017 - alla richiesta di “consulenza giuridica” inoltrata l’inverno scorso da *Federfarma*

appunto sul regime iva delle prestazioni di servizi erogabili dalle farmacie nell’area di operatività del D.lgs. 153/2009.

Si tratta di un ambito applicativo da ritenersi tuttora molto ampio nonostante la soppressione nel *dll. Lorenzin* di importanti disposizioni modificative dell’art. 102 TU., che peraltro potrebbero/dovrebbero essere riproposte al Senato (anche per l’inspiegabilità della loro eliminazione alla Camera...).

La questione posta nel quesito, pur già affrontata ripetutamente, merita in ogni caso quel “quadro” sinottico che richiedete, quantomeno per un immediato e pratico utilizzo operativo secondo le prestazioni rese alla clientela della farmacia, rimandando comunque per ogni ulteriore considerazione alla [Sediva News del 16/05/2017](#).

Natura prestazione	Regim e Iva	Aliqu ota	Titolo esenzione/i mponibilità da indicare nel documento	Modalità di certificazione
Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo autoanalisi	Imponibile	22%	Imponibile iva 22%	Fattura/scontrino parlante
Servizi di prenotazione, riscossione e ritiro referti	Imponibile	22%	Imponibile iva 22%	Fattura/scontrino parlante
Prestazioni rese dalle farmacie mediante la messa a disposizione di infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari	Esente (*)	n.n.	Esente iva art. 10 n. 18) D.P.R. 633/72	Fattura/scontrino parlante
Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (holter cardiaco e pressorio, ECG ecc.)	Esente (*)	n.n.	Esente iva art. 10 n. 18) D.P.R. 633/72	Fattura/scontrino parlante

(*) **N.B.:** L’esenzione è condizionata alla prescrizione dell’esame da parte di medici e pediatri e/o all’assistenza al paziente resa avvalendosi di personale infermieristico.

(stefano civitareale)

14/12/2017 - Cartelli stradali per l’indicazione della farmacia – QUESITO

Stiamo per aprire una farmacia vinta al “concorso” in un quartiere nuovo della città e vorremmo chiedere l’installazione di indicazioni stradali che consentano di individuare e raggiungere agevolmente la farmacia.

C'è una normativa specifica?

Secondo l'art. 37, comma 1, del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (il c.d. "Codice della Strada") *"l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali; d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune"*.

La farmacia che intenda pertanto installare un *cartello indicatore* della direzione e della distanza dal proprio locale deve rivolgere in linea generale la richiesta, come abbiamo appena visto, all'amministrazione comunale competente, ricordando tuttavia quel che prescrive l'art. 23 del vs. Codice deontologico: *"I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. I cartelli devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza dalla farmacia"* [la sottolineatura, naturalmente, è nostra].

(valerio salimbeni)

14/12/2017 - SKYNET – nuovi modelli di comunicazione

Skynet espone oggi una grande quantità di documenti contabili e interagisce con le farmacie mediante una serie di messaggi che hanno lo scopo di notificare eventi di interesse, come ad esempio la disponibilità di nuovi documenti, ovvero identificare un'anomalia (immaginiamo una trascrizione errata in prima nota corrispettivi).

La varietà di questi messaggi è aumentata con l'incremento dei servizi erogati tant'è che la piattaforma notifica a oggi 13 eventi distinti. Tali notifiche vengono evase *quotidianamente* anche più volte al giorno e, per offrire un'"esperienza utente" confortevole, abbiamo sviluppato un motore "ad hoc" *che possa uniformare tutte le comunicazioni sia in termini grafici che informativi.* Proprio sotto quest'aspet-

Fornitore	Documenti
GIULIANI	1
MASSIMO ZERO	1
COROFAR	1
UNICO	2
PIERRE FABRE	1

Cordiali saluti,
SKYNET

Studio Bacigalupo Lucidi | Sediva
Piazza Pitagora, 9/A-10, 00197 - Roma
Telefono +39.06.808.99.1

to va sottolineato il *modello* con cui ora comunichiamo al farmacista i documenti contabili di sua pertinenza [e da noi ricevuti]: pensiamo alle fatture di acquisto che fino a ieri venivano da noi "rimbalzate" – *una per una* – alla farmacia affinché di ognuna prendesse cognizione, e che invece oggi la farmacia viene a conoscere tramite le comunicazioni riepilogative che ogni 15 minuti le inviamo.

In sostanza, la grande novità rispetto al passato sta nella ricezione da parte della farmacia – invece di, poniamo, 15 email diverse per 15 fatture diverse – di un *riepilogo* di tutto quello che è stato ricevuto dalla farmacia nei 15 minuti precedenti, corredato di allegati pdf e offrendo una lettura uniforme di tutto il copioso flusso di fatture pervenute.

Naturalmente, tutta la documentazione della farmacia via via da noi ricevuta resta sempre pienamente disponibile – per essere alla bisogna consultata - nella sezione "comunicazioni", come è agevole rilevare dall'esempio qui riportato.

(Sediva)

15/12/2017 - R.O.E. return on equity - QUESITO

Ho partecipato al vostro corso di lettura dei dati del bilancio della farmacia, in cui avete parlato del ROE. Potete riassumermi brevemente che cosa rappresenta questa sigla?

Il ROE (*return on equity*) è un indice che mette in evidenza la redditività dell'investimento nell'impresa operato dal suo titolare (indipendentemente che sia in forma individuale o sociale).

Il capitale investito è pari alle differenze tra tutte le *attività* e tutte le *passività* che nel bilancio sono rappresentate dal *patrimonio netto*.

Se perciò, tanto per esemplificare, un soggetto acquista un immobile al prezzo di 100 e contrae un mutuo di 70, il *patrimonio* è pari a 30, che pertanto è la differenza tra quei due elementi.

Dividendo il *risultato netto di esercizio* – quale emergente dal conto economico del bilancio - per il *patrimonio netto* – emergente allo stesso modo - si ottiene la *remunerazione dell'investimento*.

Ecco qui di seguito un classico esempio.

ATTIVO		
immobilizzazioni materiali	20.000,00	
avviamento	1.000.000,00	
Totale immobilizzazioni		1.020.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE		
scorte	70.000,00	
crediti	40.000,00	
disponibilità finanziarie	20.000,00	
Totale attivo circolante		130.000,00
Totale attivo		1.150.000,00

PASSIVO		
fondo TFR	15.000,00	
debiti a breve	100.000,00	
debiti a medio/lungo termine	50.000,00	
Totale passivo		165.000,00
Patrimonio netto		985.000,00

Se allora l'*utile* (dell'anno preso in considerazione nell'esempio) fosse pari a € 100.000, come ovviamente risultante dal conto economico, il ROE sarebbe pari al 10,15%, che dunque si presenterebbe come un rendimento ben superiore – tanto per citare il riferimento usuale – a quello dei titoli di Stato, come pure in linea generale degli investimenti immobiliari e mobiliari.

(franco lucidi)

15/12/2017 - Adeguamento ISTAT per novembre 2017

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *novembre 2017*.

L'indice rispetto al mese precedente è sempre negativo ma pari allo 0,1% (quindi “meno negativo” rispetto allo 0,2% di ottobre nei confronti di settembre).

Sono invece ancora positivi sia l'indice *annuale* che quello *biennale*, pari rispettivamente allo 0,8% e allo 0,9% (per ottobre, curiosamente, gli indici erano pari allo 0,9% e allo 0,8%).

In ragione *annuale*, pertanto, la variazione dei canoni di locazione è dello 0,600% (il 75% di 0,800) e in ragione *biennale* dello 0,675% (il 75% di 0,900), situazione anche qui “inversa” a quella registrata per ottobre.

(Studio Associato)

18/12/2017 - La responsabilità della farmacia nella vendita al dettaglio di integratori prodotti per suo conto - QUESITO

Vorrei far produrre degli integratori con formula e marchio della farmacia, in caso questi provocassero un malessere la responsabilità ricade sulla ditta produttrice o alla farmacia?

È obbligatoria un'assicurazione?

Nella vicenda che Lei ipotizza il cliente - sempreché sia in grado di dimostrare il nesso di causalità tra l'assunzione del prodotto e il danno alla persona - si rivolgerebbe verosimilmente alla farmacia che gli ha venduto l'integratore, non potendo certo conoscere e/o potendo legittimamente disconoscere il rapporto sottostante tra la farmacia e l'impresa produttrice.

È bene quindi in ogni caso che la farmacia si faccia rilasciare da quest'ultima – al momento del perfezionamento degli accordi di produzione – una “manleva” che, se pure non potrà evidentemente sottrarre alle sue eventuali responsabilità verso il cliente la farmacia, consentirà a questa (se chiamata e obbligata a risarcire la persona danneggiata) a rivalersi a propria volta nei confronti del produttore quando, s'intende, i prodotti si rivelino realizzati in difformità alle

formulazioni specifiche fornite e ai principi della corretta produzione.

Quanto alla polizza assicurativa, siamo evidentemente nell'area della *responsabilità civile* del farmacista (in quanto iscritto in un Albo professionale) e quindi nell'ambito di efficacia della polizza generale sulla r.c., ma è opportuno – almeno in questo caso – che la copertura sia estesa anche alla farmacia come tale per qualunque tipologia di danno a terzi.

(valerio pulieri)

19/12/2017 - Sono ancora tassativi i casi di sostituzione del titolare/direttore nella conduzione professionale della farmacia?

Rispondere adeguatamente alla domanda del titolo sarebbe ancora un passo avanti in questa disamina delle tante implicazioni, di fondo o di semplice contorno, della legge sulla Concorrenza; ma è un'operazione che, lo vedremo subito, è tutt'altro che agevole.

▪ La sostituzione del titolare individuale

Intanto, l'art. 11 della l. 475/68 (nel testo integralmente sostituito dall'art. 11 della l. 362/91) elenca i casi – da considerare sicuramente, almeno sino al 29 agosto 2017, *tassativi* – in cui secondo il comma 2 la Asl, “a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia”, può [ma in realtà, nella gran parte delle ipotesi legali, *deve*] autorizzare “la (sua) sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia”.

Esattamente, tale *sostituzione temporanea* - con facoltà del titolare (art. 11, comma 7) in tutti questi casi di “conferire al sostituto (anche) la conduzione economica” - può/deve, sempre per il comma 2, essere autorizzata:

- a) per infermità;
- b) per gravi motivi di famiglia;
- c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
- d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia;
- e) per servizio militare;
- f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
- g) per ferie”.

Va notato che l'intero art. 11 – anche nel suo testo attuale, proprio come in quello originario [in cui i casi di *sostituzione temporanea* erano sì in numero inferiore ma quello più cospicuo e di maggior rilevanza pratica, cioè l'*infermità*, era contemplato anche lì] – non poteva evidentemente che avere come unico destinatario il titolare di farmacia in forma individuale.

A quest'ultimo del resto il comma 1 dello stesso art. 11 imponeva nella sua prima versione - come ricorderete certamente (se non altro perché questo vocabolario costituì a lungo una sorta di “incubo” per molti di voi, anche considerando che il “*contravventore*” rischiava la

decadenza “dal titolo”) - “la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia”, precetto poi alleggerito, in sede di riformulazione da parte della l. 362/91, con la più tenue “responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia”.

Era indubitabilmente la forte riaffermazione nell’ordinamento positivo [quasi a voler “bilanciare” la commerciabilità della farmacia recata dalla stessa l. 475/68] del principio – enunciato negli artt. 119 e segg. Tu.San., e fino a ieri portante del sistema – della inscindibilità di titolarità/gestione/direzione o, se si preferisce, di *farmacia-impresa/farmacia-professione*.

Tale irrobustita inscindibilità rendeva quindi quasi ineludibile che la sostituzione del titolare nella *conduzione professionale* dell’esercizio fosse *temporanea* e al tempo stesso condizionata alla sussistenza di *ipotesi tassative*.

Così era insomma, e forse è tutt’ora, per il titolare in forma individuale.

▪ [La sostituzione del direttore della farmacia sociale](#)

Meno facile da comprendere è invece la scelta della l. 362/91 che – dopo aver impresso al settore la svolta epocale che sappiamo con l’estensione della titolarità della farmacia alle società di persone formate da *farmacisti idonei* e coerentemente aver circoscritto l’affidabilità della direzione della farmacia sociale a un *farmacista-socio* – opta, disciplinandone la sostituzione con altro *farmacista-socio*, per un semplice e pigro richiamo delle condizioni elencate nel comma 2 dell’art. 11.

Questo infatti il testo del comma 4 dell’art. 7 precedente alla l. 124/2017: “*Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall’articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio*”.

Ma questa equiparazione “tout court” – per quanto riguarda le fattispecie che, sole, ne legittimerebbero una sostituzione temporanea – del *socio direttore* al *titolare individuale* non ha mai convinto pienamente, perché è chiaro che una *società di persone*, differentemente da un’*impresa unipersonale*, è formata com’è ovvio da non meno di due soci, entrambi nel nostro caso *farmacisti idonei*, e dunque una società titolare di farmacia avrebbe dovuto senza i vincoli dell’art. 11 [tassatività delle ipotesi e *temporaneità* della sostituzione] poter *liberamente* e in qualsiasi momento, vista l’indifferenza per l’interesse pubblico di uno o l’altro dei *farmacisti-soci*, proporre alla direzione dell’esercizio sociale uno qualunque di loro e perciò anche un socio in sostituzione dell’altro, ferme le prescritte comunicazioni alle amministrazioni competenti.

▪ [Il distratto legislatore della Concorrenza](#)

Ma la l. 124/2017 ha perfino peggiorato le cose, perché – dopo aver ammesso alla titolarità di farmacie anche la

società di capitali svincolando senza condizioni i componenti la compagine sociale dal possesso di requisiti professionali, e soprattutto consentito l’affidamento della direzione anche a un “non socio” pur se anch’egli farmacista idoneo – il nuovo comma 4 dell’art. 7 nel regolarne l’eventuale sostituzione non riesce a far meglio di una mera replica del vecchio testo [*“qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 ecc.”*], limitandosi a sostituire “un altro socio” con “un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni” e però continuando così sul piano formale a condizionare la sostituzione del direttore (che pertanto sarebbe anche qui *temporanea*) alla sussistenza di una delle *tassative fattispecie dell’art. 11*.

È un errore solare in cui certo è incappato il frettoloso e distratto legislatore della Concorrenza, ma tant’è: la disposizione è stata riscritta su questo punto - male finché vogliamo - esattamente negli stessi termini e anche per i giudici amministrativi più funambolici sarà molto difficile far finta che il testo vada inteso diversamente da quel che dice la sua lettera.

▪ [Il rimedio della prassi amministrativa](#)

Semmai sarà la prassi amministrativa a tollerare vicende concrete poco ortodosse rispetto a quel testo, come d’altra parte è accaduto in questi venticinque anni; non risulta infatti che qualche Asl si sia finora presa la briga di intralciare la sostituzione del *socio direttore* con *altro socio* pretendendo prove documentali o altro circa il ricorrere di una delle condizioni dell’art. 11 e ci consta invece che si siano limitate e si limitino a prendere atto delle *comunicazioni* delle società riguardanti la sostituzione del direttore responsabile.

Con l’“avvento del capitale”, per di più, intuibili ragioni ci devono far credere che questo atteggiamento di “noncuranza” (ovviamente del tutto condivisibile) delle Asl per il disposto del comma 4 dell’art. 7 della l. 362/91 continuerà, ma sarebbe comunque opportuno – pur trattandosi evidentemente di una *norma imperativa* (cioè “dettata”, si fa per dire, a tutela di un interesse pubblico), quindi in principio non derogabile - che l’autonomia privata dei soci si spingesse a prevedere espressamente negli statuti sociali la *libera sostituibilità del direttore responsabile* [da parte, ad esempio, dell’organo amministrativo o, quando c’è, di quello deliberativo] o quantomeno criteri che non vincolino la società al rigoroso rispetto di quella disposizione.

▪ [De jure condendo](#)

Ma il vero è che la sancita e purtroppo irreversibile scissione tra *farmacia-impresa* e *farmacia-professione* [con vittoria schiacciante, come abbiamo rilevato altre volte, della prima sulla seconda] potrebbe/dovrebbe ormai convincere un accorto e un po’ più coerente legislatore non solo, per quanto sopra detto, a intervenire sul comma 4 dell’art. 7 affrancandolo dal giogo dell’art. 11, ma altresì a consentire anche al

titolare individuale di provvedere liberamente alla nomina di un *sostituto* nella *conduzione professionale* della farmacia, e però, attenzione, con molti dubbi che possa legittimamente derivarne – a meno che, s'intende, non sia proprio la legge a dirlo a chiare lettere – un'altrettanto *libera* facoltà (cui si è accennato all'inizio) di affidargli anche quella *economica*.

Questo infatti si tradurrebbe fatalmente nel *libero affitto* o *libero comodato* di farmacia [d'altronde l'*affitto* e il *comodato* sono figure contrattuali lecite per la disciplina del rapporto tra il *titolare* e il *sostituto*, quando la sostituzione investa anche la gestione economica] e almeno per il momento - nonostante la legge sulla Concorrenza – a questo scenario non riusciamo ancora a pensare, anche se francamente si ha la sensazione che quasi ogni giorno possano affiorare novità recate dalla l. 124/2017 ma colte solo cammin facendo.

▪ *Verso la titolarità individuale anche di un "non farmacista"?*

Ne abbiamo fatto più di un cenno nella *Sediva news del 02/11/2017* ("Le incompatibilità (vecchie e nuove) oggi vigenti e quelle (forse) tacitamente abrogate") e ora, ragionando proprio sui temi e le conclusioni di oggi, sorge il sospetto che possa perfino esservi spazio – oltre che per la *plurititolarità* individuale e la *libera sostituibilità* del titolare – anche per la *titolarità individuale* di *persone fisiche diverse da farmacisti idonei*.

Tutto sommato non sarebbe forse un grandissimo scandalo (a questo punto neppure sul piano socio-culturale), perché lo scandalo indubbiamente c'è già stato; e poi teniamo anche conto che in una tale evenienza non sarebbe perlomeno più necessario gestire la coesistenza – giuridicamente delicatissima - tra *imprese individuali* riservate a *farmacisti idonei* e *imprese collettive* "aperte al pubblico", quel che invece siamo costretti a fare attualmente.

▪ *Aspettando il CdS*

La II Sez. (consultiva) del Consiglio di Stato potrebbe però ben presto, come tutti auspichiamo, liberarci in un senso o nell'altro da molte incertezze e magari rispondere anche su questa ipotesi o su qualche altra parimenti dirompente per l'assetto normativo sinora vigente (o supposto tale): si tratterà comunque di soluzioni, quando saranno soluzioni, che difficilmente potranno non essere condivise dalla III Sez. (giurisdizionale) e quegli arresti saranno pertanto generalmente definitivi, anche se ci pare che questo non sia proprio l'avviso di qualche nostro amico/collega...

Ma alcune perplessità forse non saranno sciolte neppure dal CdS, e non importa se per una scelta "politica" o per la non esaustività dei quesiti posti, e dunque con queste dovremo continuare a convivere.

(gustavo bacigalupo)

20/12/2017 - Sul promemoria cartaceo della ricetta elettronica - QUESITO

Vorrei avere delucidazioni sulla possibilità di stampare le ricette dem in farmacia. Mi riferisco ad un progetto

della regione Toscana, attivo da luglio 2017.

In pratica una volta attivata la tessera sanitaria con rilascio di un pin è possibile accedere a tutti i dati sanitari di quel cittadino (esenzioni, fascia del reddito, esami di laboratorio e ricette elettroniche). Esiste anche un'applicazione per smartphone (Smart SST).

La domanda è: è possibile mettere a disposizione del cittadino un computer (con connessa stampante) per far stampare le ricette dem direttamente in farmacia?

Pensiamo che Lei si riferisca alla possibilità per il cittadino dotato di TS-CNS (*Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi*) di acquisire telematicamente il "*promemoria cartaceo della ricetta elettronica*" in luogo della consegna diretta da parte del medico all'atto della prescrizione (art. 1, comma 4, D.M. Finanze del 02/11/2011 attuativo del progetto di "*dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16 del decreto-legge n. 78 del 2010*").

In altri termini, il cittadino - una volta attivata la tessera (che può assumere la forma di *smart card* o di *chiavetta USB*) con l'attribuzione di un PIN e di un PUK e con l'aiuto di apposito lettore (nel caso ovviamente della *smart card*) e del relativo *software* di gestione - potrà accedere ai vari servizi telematici offerti dalla *tessera* tra i quali evidentemente quello di poter "scaricare" direttamente dal sistema il richiamato *promemoria cartaceo* da presentare presso la farmacia nella quale egli desidera ottenere la dispensazione del farmaco.

E infatti il richiamato decreto prevede (Art. 1, comma 4, infine) che "*su richiesta dell'assistito [al medico prescrittore – n.d.r.] tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'allegato 1 [dello stesso decreto- n.d.r.] il quale a sua volta al punto 4.1. dispone espressamente che "potranno essere resi disponibili ulteriori canali per accedere ai servizi di cui al presente disciplinare erogati dal SAC sistema di accoglienza Centrale, in modo particolare per la fruizione del promemoria da parte degli assistiti".* [sottolineatura nostra – n.d.r.]

Chiarito questo, ci pare che non vi siano ragioni particolari perché le farmacie non possano mettere a disposizione l'attrezzatura necessaria per eseguire questa operazione purché, s'intende, si tratti proprio di una semplice "*messa a disposizione*" della strumentazione indispensabile e che l'operazione venga compiuta direttamente dal cittadino-paziente che consegnerà poi il *promemoria* al farmacista.

Come è intuibile, infatti, pratiche del genere rischiano seriamente – specie agli occhi di concorrenti non troppo "comprensivi" - di rivelarsi lesive del principio di libertà di scelta della farmacia sancito dall'art. 15 della L. 475/68 ed evocato anche nell'art. 11 del Codice deontologico per il quale, per l'appunto "*(a)l farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di*

libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968."

Una volta di più, insomma, il confine tra il lecito e il non lecito sembra molto sfumato.

(roberto santori)

21/12/2017 - La contribuzione a carico di un socio di snc già pensionato Enpaf - QUESITO

Siamo una farmacia snc costituita da 3 soci.

Qualora un socio di snc di 70 anni , già in trattamento pensionistico ENPAF, decidesse di cancellarsi dall'Ordine e contestualmente dall'Enpaf pur continuando a mantenere la partecipazione sociale, così come sembra consentire la legge 124/17, sarebbe tenuto a versare i contributi Inps alla gestione separata? E anche se non svolgesse nessun lavoro in farmacia, limitandosi a ricevere gli utili per la quota spettante?

E questo varrebbe anche nel caso in cui il socio svolgesse dei lavori non inerenti alla professione di farmacista, e penso ad esempio ad un ruolo amministrativo o di magazziniere? Infine, nel caso di visite di funzionari dell'ispettorato del lavoro, la presenza del socio non lavoratore nei locali della farmacia potrebbe creare ambiguità o problemi?

Un bel "fuoco di fila" di domande, ma tutte sostanzialmente di agevole risposta.

È vero che, come Lei stesso osserva, a un *farmacista socio* è consentito cancellarsi - volontariamente o meno - dall'albo professionale senza per questo perdere lo *status* di socio di una società di persone o di capitali titolare di farmacia (sul tema v. Sediva News del 12.12.2017: *Concorso straordinario: cancellazione dall'albo di un covincitore prima del compimento del triennio*); ma in tal caso quel socio viene assoggettato alla contribuzione Inps dei commercianti, salvo che egli non presti alcuna attività lavorativa in farmacia per espressa disposizione statutaria.

In quest'ultima evenienza, infatti, non sarà tenuto ad alcun versamento contributivo e però, attenzione, laddove sia un *amministratore* (come negli statuti delle snc è generalmente previsto per tutti i soci), egli verrebbe iscritto, per così dire, "d'ufficio" alla *Gestione separata* dell'Inps e assoggettato alla relativa contribuzione anche se sul solo compenso eventualmente percepito per lo svolgimento di tale incarico.

Si tenga inoltre presente che nel concreto, se viene rilevata dagli organi ispettivi la presenza di quel socio nei locali della farmacia, l'omissione contributiva verrebbe probabilmente rilevata e sanzionata come tale.

Nel caso che il quesito prospetta, in definitiva, sembrerebbe opportuno - sempreché naturalmente tutti i soci siano d'accordo - trasformare la snc in una sas nella quale quel socio assuma la veste di *accomandante non lavoratore*, perché probabilmente sarebbe questa volta indubitabile la *non assoggettabilità* alla

contribuzione Inps dell'ammontare degli utili attribuitigli dalla sas.

(giorgio bacigalupo)

21/12/2017 - È possibile "disporre" delle fatture elettroniche nel gestionale della farmacia?

Stando ai dati pubblicati dallo SdI (*Sogei*), SKYNET ha movimentato nel 2017 il 36% del traffico nazionale c.d. B2B (*fattura elettronica da privato a privato*), mettendo quindi a disposizione delle farmacie assistite funzioni evolute fin dall'inizio e, come sapete, destinate a diventare obbligatorie dall'1/1/2019.

Grazie al coinvolgimento attivo di parecchi di Voi, che avete infatti contribuito allo sviluppo in termini naturalmente determinanti, abbiamo realizzato ulteriori servizi esclusivi che nel corso del 2018 consentiranno di disporre delle fatture elettroniche fin *dentro* al proprio gestionale.

In che modo?

E' /sarà possibile grazie ad una tecnologia (peraltro abbastanza comune in ambito informatico) concettualmente denominata "*webservice*" e del tutto simile a quella che i gestionali impiegano quotidianamente per inviare e ricevere ordini da/verso i distributori.

Per offrire un servizio completo ci è sembrato inoltre di doverci far carico dell'onere - tecnologico ma non solo - di implementare un vero e proprio "motore" (*webservice*) in grado di essere "interrogato" appunto dai *gestionali*, i quali (e per loro ovviamente le farmacie) potranno quindi richiedere la disponibilità di fatture e ddt sia in formato xml che pdf.

In particolare, nel 2018, e perciò tra breve, le farmacie potranno:

- disporre delle fatture elettroniche nel gestionale della farmacia;
- creare ex novo fatture senza gestionale;
- consultare gli esiti anche da smartphone.

Per usufruire di tali servizi sarà sufficiente registrarsi al seguente indirizzo: <https://skynet.sediva.it>



(Sediva)

21/12/2017 - Dal 1° gennaio 2018 la misura dell'interesse legale su base annua sale dallo 0,1% allo 0,3%

Con decreto del MEF del 13/12/2017, infatti, il tasso dell'interesse legale è stato aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, allo 0,3% su base annua.

Riportiamo ad ogni buon fine, come sempre, la tabella dei tassi dal 1942 ad oggi.

Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5.0%
16	Dicembre	1990	10.0%
1	Gennaio	1997	5.0%
1	Gennaio	1999	2.5%
1	Gennaio	2001	3.5%
1	Gennaio	2002	3.0%
1	Gennaio	2004	2.5%
1	Gennaio	2008	3.0%
1	Gennaio	2010	1.0%
1	Gennaio	2011	1.5%
1	Gennaio	2012	2.5%
1	Gennaio	2014	1.0%
1	Gennaio	2015	0.5%
1	Gennaio	2016	0,20%
1	Gennaio	2017	0,10%
1	Gennaio	2018	0,30%

L'aumento comporta, come noto, anche un maggior onere nei rapporti con il Fisco, perché, ad esempio, nel caso di "ravvedimento operoso" si applica evidentemente - per il versamento dei tributi dovuti - la nuova misura del saggio legale.

Saranno più onerosi anche gli interessi relativi al versamento rateale delle somme dovute per effetto di adesione ad accertamenti o di verbali notificati dall'Agenzia delle Entrate, mentre diminuiranno - per fare un altro esempio - i coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie ai fini fiscali, anche se per quest'aspetto è necessario attendere la pubblicazione di un apposito dm. che non dovrebbe comunque tardare.

(Studio Associato)

22/12/2017 - Anche alcuni costi accessori nell'iperammortamento del 250%

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che concorrono alla determinazione del costo del macchinario che usufruisce dell'iperammortamento del 250% le spese sostenute per le opere murarie necessarie per l'installazione delle apparecchiature.

Ad esempio, il basamento di cemento per l'ancoraggio del bene è certamente un'opera muraria indispensabile per la funzionalità del robot, sempreché non costituisca una vera e propria "costruzione".

Nel costo agevolato rientrano dunque anche gli accessori, che sono stati definiti come quei beni "costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo" e che "possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale".

L'Agenzia ha altresì specificato che "per ragioni di semplificazione e di certezza, sia per i contribuenti che per gli Uffici chiamati ad effettuare le attività di controllo, possa individuarsi, in via amministrativa, un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene

verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell'allegato A costituiscono "normale dotazione" del bene medesimo. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell'iperammortamento".

Insomma, una notizia tutto sommato positiva, quasi un regalo di Natale.

(franco lucidi)

22/12/2017 - Il trattamento fiscale di bilance pesa persone e misuratori di pressione funzionanti come distributori automatici - QUESITO

Ad alcune farmacie iscritte alla nostra Associazione è pervenuto da una Ditta una nota, che alleghiamo, riguardante il trattamento fiscale di Bilance e Misuratori pressione con funzionamento a moneta quali distributori automatici.

Vorremmo sapere da Voi se gli obblighi fiscali connessi risultino effettivamente estesi a tali apparecchi.

L'art. 4, comma 6, lett. a) dl. 193 del 22/10/2016 (convertito con l. 1/12/2016 n. 225), modificando l'art. 2, comma 2, del D.lgs. 05/08/2015 n. 127, ha esteso l'obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi anche per le prestazioni di servizi - e non soltanto quindi per le cessioni di beni - rese mediante "distributori automatici".

La nozione di "distributore automatico" (c.d. "vending machine"), rilevante ai fini dell'obbligo in questione, è resa *identicamente* - a prescindere pertanto dalla dotazione o meno di una "porta di comunicazione" - sia nell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 30/06/2016 Prot. 102807/2016 (che contiene per l'appunto la disciplina operativa del nuovo adempimento per i dispositivi dotati di "porta di comunicazione"), e sia nell'art. 1, comma 1,2,3,4 e 5 del Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 30/03/2017 Prot. 61936 (che contiene invece la disciplina per quelli privi di "porta di comunicazione").

Nelle prime come nelle altre disposizioni, infatti, il "distributore" è indicato come un apparecchio automatizzato che (previo pagamento di un corrispettivo) eroga prodotti e servizi su richiesta del cliente ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:

a) uno o più "sistemi di pagamento", ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;

b) un sistema elettronico (c.d. "sistema master"), costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace quindi di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale;

c) un “erogatore” infine di beni e/o servizi, cioè l’insieme dei meccanismi - elettromeccanici, elettronici o meccanici - che consentono l’erogazione dei beni o servizi richiesti dalla clientela.

Rientrano, poi, nella definizione di “vending machine” anche gli apparecchi che forniscono *indirettamente* prodotti e servizi agli utenti finali, come è il caso, ad esempio, del distributore che previo pagamento eroga *gettoni* o *schede elettroniche* da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio.

È considerato, da ultimo, “sistema di pagamento” anche la c.d. “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale - sempre previo pagamento di una determinata somma - è possibile generare un *credito*, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da “vending machine”.

Attesa questa pluralità di definizioni, la soluzione proposta dalla Ditta in questione a farmacie ubicate in varie aree territoriali è quella - se abbiamo ben compreso - di privare tali apparecchiature della “periferica di pagamento” e del “sistema master” così come sopra descritto, e di adattarle *eventualmente* all’uso mediante l’impiego di un gettone in modo da escluderle dal novero appunto delle “vending machine” soggette all’obbligo di *comunicazione telematica*.

I detti componenti costituiscono infatti elementi essenziali al fine di identificare i distributori automatici assoggettati al nuovo adempimento, perché soltanto dispositivi così configurati potrebbero permettere - sia pure nelle modalità previste per ciascuna delle diverse ipotesi “con porta di comunicazione” ovvero “senza porta di comunicazione” - l’esecuzione dell’adempimento stesso.

Sostanzialmente si tratterebbe di rendere queste apparecchiature idonee all’erogazione del servizio (pesatura e misurazione della pressione) a fronte del pagamento dell’utente alla cassa della farmacia dietro rilascio del prescritto documento fiscale (scontrino) direttamente del corrispettivo del servizio, ovvero alla cessione di un gettone di valore nominale unitario (che evidentemente altra funzione non avrebbe se non quella di attivare meccanicamente il dispositivo-pesa-persone o misuratore di pressione).

Ci pare che tale soluzione, perlomeno nei termini in cui è stata appena delineata, possa tutto sommato rivelarsi condivisibile dato che, come già precisato, le apparecchiature prive della “periferica di pagamento” (ovvero del dispositivo che “riconosca” la spendita di un credito ai fini dell’attivazione del servizio) e di un “sistema master” (cioè di un sistema di memorizzazione della spendita del credito ai fini dell’attivazione dell’apparecchiatura per l’erogazione del servizio) non rientrano - stante la definizione data dalla stessa Agenzia delle Entrate nei provvedimenti citati - nel novero delle “vending machine” soggette al nuovo adempimento.

E però è una soluzione che ovviamente è valida qualora, come detto, la liquidazione del corrispettivo

del servizio - consistente nel pagamento diretto o nell’acquisto del gettone idoneo a provocare il funzionamento dell’apparecchio - avvenga direttamente alla cassa della farmacia con regolare rilascio del prescritto documento fiscale (scontrino).

In ogni caso, le linee da noi indicate sembrano corroborate anche dalla *ratio* delle norme introduttive di questo obbligo di *comunicazione telematica*, che infatti è ragionevolmente quella di combattere l’evasione fiscale favorita dalla particolare modalità di erogazione del bene e/o del servizio e “incentivata” per di più dalla circostanza che, per tali apparecchiature, l’art. 2, comma 1 lett. g) del D.P.R. 696/96 (“*cessioni e prestazioni effettuate mediante distributori automatici, funzionanti a gettone o a moneta*”) disponeva l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, cioè in pratica dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale e/o della fattura.

Naturalmente, se per la vendita dei gettoni la farmacia allestisse nei propri locali delle “gettoniere” - quindi delle macchine distributrici di gettoni funzionanti a moneta - il problema si ripresenterebbe tal quale dato che, come si è visto, rientrano nella definizione di “vending machine” anche gli apparecchi che erogano *indirettamente* prodotti e servizi agli utenti finali, come ad esempio il distributore che, previo pagamento, eroga *gettoni* o *schede elettroniche* da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio.

Corre tuttavia l’obbligo di precisare che sul punto non constano al momento pronunce dell’Amministrazione finanziaria e che dunque la soluzione adottata da quella Ditta non risulta allo stato attuale né smentita né avallata dall’Agenzia delle Entrate.

Volendo offrire anche suggerimenti di carattere operativo, precisiamo infine quanto segue.

Alle farmacie - per le quali gli incassi derivanti dall’uso da parte della clientela della *bilancia pesa-persone* e/o del *misuratore di pressione a moneta* costituiscono o possono costituire, a ragione della frequenza dell’uso, una parte importante dei corrispettivi giornalieri - conviene assoggettarsi al nuovo adempimento e perciò “attrezzare” gli apparecchi per la *comunicazione telematica* dei relativi corrispettivi, mantenendone l’uso “*self service*” tramite l’introduzione diretta di monete, piuttosto che approntare tale soluzione rischiando nel concreto di creare tempi di attesa alla cassa con la conseguente “disincentivazione” della clientela all’uso dei dispositivi.

Di contro, per le farmacie - per le quali invece gli incassi derivanti dall’uso dei richiamati apparecchi non siano altrettanto rilevanti - può probabilmente presentarsi come più conveniente proprio la soluzione descritta, tenendo comunque sempre presente che, come ricordato poco fa, non è ancora pervenuto nessun “*imprimatur*” di legittimità, o simile, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

(stefano civitareale)

22/12/2017 – Anche alcuni costi accessori nell'iperammortamento del 250%

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che concorrono alla determinazione del costo del macchinario che usufruisce dell'iperammortamento del 250% le spese sostenute per le opere murarie necessarie per l'installazione delle apparecchiature.

Ad esempio, il basamento di cemento per l'ancoraggio del bene è certamente un'opera muraria indispensabile per la funzionalità del robot, sempreché non costituisca una vera e propria "costruzione".

Nel costo agevolato rientrano dunque anche gli accessori, che sono stati definiti come quei beni "costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo" e che "possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale".

L'Agenzia ha altresì specificato che "per ragioni di semplificazione e di certezza, sia per i contribuenti che per gli Uffici chiamati ad effettuare le attività di controllo, possa individuarsi, in via amministrativa, un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell'allegato A costituiscono "normale dotazione" del bene medesimo. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell'iperammortamento".

Insomma, una notizia tutto sommato positiva, quasi un regalo di Natale.

(franco lucidi)

27/12/2017 - Il noleggio "full service" dell'autovettura della farmacia - QUESITO

Dovendo acquistare un'autovettura per la farmacia sento ormai da parecchio tempo parlare con entusiasmo del noleggio "full service".

sembra che questa formula sia piu' conveniente per un'impresa come la farmacia piuttosto del modo di acquisto ordinario.

potete dare qualche chiarimento?

Il contratto di noleggio è un contratto "atipico" - non essendo espressamente previsto e disciplinato dal codice civile - con cui in sostanza una parte (noleggiatore) concede il godimento in piena autonomia di un bene mobile, quale appunto un'autovettura, a favore dell'altra parte (noleggiante) in cambio di un corrispettivo periodico (c.d. "canone") che viene stabilito in funzione della durata del contratto, normalmente da uno a cinque anni, e del chilometraggio previsto.

Il noleggiante assume la responsabilità del bene e pertanto, in caso di danneggiamento o distruzione per

colpa a lui imputabile, egli dovrà sostenere le relative spese di sostituzione o riparazione.

Per contro tutti gli oneri necessari al normale funzionamento del bene - ivi comprese le riparazioni ordinarie - restano a carico del noleggiatore.

Nel corso del tempo questa formula contrattuale si è evoluta fino a comprendere nel canone periodico una serie sempre crescente di prestazioni accessorie (quali le spese di gestione, manutenzione e riparazione periodica, i premi assicurativi, il servizio per la sostituzione dell'auto, ecc.) ed è proprio per questo che ormai si parla soprattutto di noleggio "full service" o "tutto compreso", se vogliamo restare una volta tanto nell'idioma nazionale.

Il pagamento del canone garantisce praticamente l'uso del mezzo "libero" da tutte le incombenze gestionali comunemente ricollegabili al possesso del veicolo in proprietà o in leasing, e indubbiamente è questa la ragione del crescente apprezzamento da parte delle aziende (ma per la verità anche dei privati, specie in questi ultimi tempi).

A questa praticità, tuttavia, in passato erano contrapposti canoni piuttosto onerosi ma l'evoluzione del mercato e la sua diffusione ne hanno ridotto l'esorbitante ammontare rendendolo decisamente concorrenziale rispetto all'acquisto in proprietà o in leasing.

Quanto agli aspetti fiscali, il noleggio "full service" non offre alcuna particolare convenienza dato che - come nell'acquisto in proprietà o in leasing - i relativi canoni sono parimenti soggetti a limiti di deducibilità.

In particolare - riferendoci naturalmente all'autovettura della farmacia destinata all'uso esclusivamente aziendale - l'art. 164 TUIR prevede che i canoni siano deducibili nella misura del 20% del loro importo, assunto però quest'ultimo nel tetto di € 3.615,20 - quindi, per un massimo di € 723,04 annui - ragguagliato per di più al periodo di utilizzazione nell'anno, cosicché se il noleggio decorre, poniamo, dal 01/07/2017, per il 2017 il limite è ridotto della metà.

Tutte le altre spese di gestione del veicolo sono deducibili nella misura del 20% senza alcun limite di importo.

Perciò, molto opportunamente, visto il diffondersi del "full service", l'Agenzia delle Entrate con una circolare piuttosto datata (n. 48/E/1998), ma di cui ancora bisogna tener conto, ha chiarito che per questi contratti il limite annuo di € 3.615,20 si applica esclusivamente alla parte del corrispettivo contrattuale riferito al canone di noleggio vero e proprio.

Invece, per i corrispettivi riferiti alle prestazioni accessorie, non opera alcun limite di costo ma solo la richiamata percentuale di deducibilità del 20%, ma a condizione - si badi - che nel contratto sia evidenziata espressamente la quota di corrispettivo imputabile al canone periodico e quella imputabile per l'appunto alle prestazioni accessorie.

Attesa l'irrelevanza fiscale della scelta *noleggio-proprietà-leasing*, questa dovrà insomma essere guidata più che altro, per non dire soltanto, da criteri strettamente economici confrontando i prevedibili costi e spese riconnesse all'utilizzo del mezzo in proprietà o in *leasing* con quelli relativi al noleggio.

In questo confronto è bene comunque non trascurare la considerazione del vantaggio in termini di risparmio di tempo e di organizzazione che evidentemente recherebbe il noleggio "*full service*", un aspetto che – per concludere – potrebbe far pendere la bilancia proprio a favore di tale figura anche a fronte di una possibile sua maggiore onerosità rispetto alle altre strade percorribili.

(*roberto santori*)

28/12/2017 - La dichiarazione dei redditi va sempre presentata, perciò anche quando ci si può "autoaccusare"

Il reato di *omessa dichiarazione* di cui all'art. 5 del D.lgs. 74/2000 sussiste anche nel caso in cui sia stato commesso per non denunciare redditi di provenienza illecita, e dunque in definitiva per non auto-accusarsi [in applicazione d'altronde del principio "*nemo tenetur se detegere*"].

Questa è la conclusione raggiunta – peraltro in linea con precedenti arresti giurisprudenziali sull'argomento – dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza della III Sez. Penale (n. 53.137/2017).

Nello specifico, i Supremi giudici hanno esaminato il caso di un imprenditore che si difendeva dalla contestazione del *reato di omessa dichiarazione* invocando, per l'appunto, il richiamato principio – sancito anche dall'art. 6 del Trattato istitutivo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), e per il quale nessuno è obbligato ad affermare la propria responsabilità – perché, questo era il fulcro della tesi difensiva, considerata la natura illecita dei proventi la loro indicazione in dichiarazione sarebbe equivalsa ad una "confessione".

Gli Ermellini non hanno accolto la tesi.

Partendo, infatti, dal principio che anche i proventi da attività illecite devono essere soggetti a tassazione (art. 14, comma 4, L. 537/93) e rifacendosi a precedenti pronunce sul punto, i giudici hanno precisato innanzitutto che quel principio ha natura processual-penalistica e non può essere applicato al di fuori di quel contesto; inoltre la dichiarazione dei redditi è un atto dovuto e non costituisce una denuncia a proprio carico ma una semplice comunicazione inviata ai fini fiscali.

Pertanto "(v)a [...] richiamato il principio di diritto secondo il quale la circostanza che il possesso di redditi possa costituire reato e che l'autodenuncia possa violare il principio *nemo tenetur se detegere* è sicuramente recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 della Costituzione, dichiarando tutti i redditi prodotti (effettivi), espressione di capacità contributiva (cfr in termini

Cass. civ. Sez. 5, n. 3580 del 2016)." Del resto sul punto già è stato precisato che "*la ormai incontestata e riconosciuta normativamente tassabilità dei proventi illeciti, anche delittuosi, comporta il necessario superamento di ogni remora anche in ordine alla dichiarazione, essendo connaturale al possesso di un reddito tassabile il relativo obbligo di dichiarazione*" (*Cass. civ. Sez. 5, n. 20032 del 30/09/2011, Rv. 619268 - 01*)

E quanto ai principi internazionali, come già accennato: "*(non) sussiste la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale – nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo – opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato, stante la sua "ratio" consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità (Sez.5, n.12697 del 20/11/2014, Rv.263034)*".

Insomma, in fatto di tasse – come si vede – non c'è "*nemo tenetur se detegere*" che tenga...

(*stefano lucidi*)

28/12/2017 - La ricorrente "squadatura" tra pos e scontrino – QUESITO

Devo sempre far quadrare gli incassi POS con gli scontrini per evitare quantomeno dei problemi in caso di verifica?

È un argomento effettivamente da noi già affrontato (ad esempio, v. Sediva News dell'08/10/2015) ma la sua attualità non tende, come vediamo, a ridursi perché nel concreto non è così raro che il cliente chieda di pagare il proprio acquisto parte in contanti e parte in moneta elettronica.

Se lo scontrino allora certifica un importo *inferiore* a quello indicato nella ricevuta rilasciata a seguito dell'operazione di pagamento elettronico, gli agenti verificatori in realtà *potrebbero* (come il quesito giustamente sospetta) interpretare – lo hanno d'altra parte già fatto in passato – tale non corrispondenza dei due importi come *presunzione di parziale mancata certificazione dei corrispettivi* (incassi "in nero", in pratica).

Senonché, in primo luogo, nessuna norma prescrive che in caso di utilizzo della moneta elettronica il pagamento debba necessariamente riguardare l'intero corrispettivo certificato, essendo possibile evidentemente che, a fronte dell'emissione di un solo scontrino, il pagamento sia appunto operato *parte* in contanti e *parte* tramite POS, o che, viceversa, un unico pagamento tramite POS sia certificato da più scontrini.

Venendo inoltre al punto, come recentemente sta comunque riconoscendo anche la giurisprudenza (pur se per il momento, almeno così ci pare, soltanto quella di merito), la non perfetta coincidenza dei due documenti – checché ne pensi il Fisco – non vale *di per sé* a costituire una presunzione di evasione, se non corroborata da ulteriori indizi.

È inutile però aggiungere che, finché sulla questione non si sarà posto un punto fermo (ragionevolmente anche qui soltanto con l'intervento dei giudici di legittimità), sarebbe opportuno emettere via via gli scontrini fiscali proprio in corrispondenza con i singoli pagamenti operati con *carta bancomat*, perché – almeno quando si può – il contenzioso va ovviamente evitato.

(*stefano civitareale*)

28/12/2017 - Nuove regole (anche) in farmacia per le borse di plastica alla clientela

Con la Legge 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017, in vigore dallo scorso 13 agosto, è stata recepita nel nostro ordinamento la nuova normativa comunitaria sulle “*buste di plastica*” che si applica – a differenza della precedente – a *tutte* le buste appunto di plastica, con o senza manici, e cioè, per intenderci, sia a quelle fornite ai clienti per il trasporto della merce acquistata fuori dal punto vendita, che a quelle utilizzate per contenere gli alimenti “sfusi” da scegliere in negozio e pagare poi alla cassa (ortofrutta, macelleria, ecc.).

Tutte le novità partono dal 1° gennaio 2018.

La Federfarma si è occupata della vicenda con una recentissima circolare (21/12/2017 – Prot. UE.AA 19981/500/F7/PE), che per vs comodità uniamo a queste note completa naturalmente dei relativi e utilissimi allegati, e alla quale rimandiamo per ogni ulteriore approfondimento sulla questione.

In questo contesto ci limitiamo a ribadire i punti di interesse saliente per le farmacie, che si devono occupare (pressoché) esclusivamente *delle borse fornite ai loro clienti per il trasporto dei diversi prodotti acquistati (medicinali, cosmetici, parafarmaco, ecc.) fuori dal locale di vendita.*

Queste borse devono essere *biodegradabili e compostabili* (cioè di composizione tale da poter essere conferite nell'umido nella fase di raccolta dei rifiuti, essendo trasformabili in meno di tre mesi in “compost” che è un concime naturale che si forma, per l'appunto, con i residui dell'umido) e devono rispondere in sostanza ai requisiti dello *STANDARD UNI EN 13432:2002*.

Ora, per capire se le buste della nostra farmacia siano “a norma” occorre verificare – come avverte anche la circolare – la presenza sulla busta di diciture quali “*compostabile*” o “*rispetta la normativa UNI EN 13432*” ovvero “*sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002*” e così via.

Per maggiore sicurezza – dato che le sanzioni previste in caso di violazioni non sono propriamente “leggere” – è bene anche verificare sul sacchetto la presenza dei *loghi* degli organismi certificatori accreditati [raffigurati nella guida di Confcommercio allegata sempre alla circolare di Federfarma] che attestano la conformità del prodotto alla norma.

In caso di ulteriori dubbi, infine, la Federfarma suggerisce molto opportunamente di farsi rilasciare dal

fornitore delle buste una *dichiarazione di conformità*, e a questo proposito la circolare allega un *fac-simile*.

Altra novità perfino più importante e che non riguarda ovviamente solo le farmacie – è il *divieto di distribuzione gratuita delle buste di plastica* valevole (attenzione!) anche per quelle biodegradabili e compostabili in discorso.

Per di più, il prezzo di vendita per singola unità (= busta) deve risultare *distintamente* nello scontrino o nella fattura di acquisto dei prodotti (ad esempio: “*n. 2 buste di plastica*”) e a tale riguardo potrebbe essere opportuno abilitare un tasto apposito sul misuratore fiscale.

Il prezzo naturalmente lo decide la farmacia assicurandosi di recuperare quanto meno il costo “vivo” della busta ma non necessariamente [cosicché, ad esempio, potrebbero essere cedute anche al prezzo “simbolico” di 1 centesimo ...] dato che la legge impone soltanto il *divieto di cessione gratuita* e l'*evidenziazione distinta del prezzo di vendita*, ma non quindi un prezzo minimo di cessione.

(*studio associato*)

29/12/2017 - Le ultime da Palazzo Spada su: maggiorazione ai rurali, distanza tra farmacie, fascia C e parafarmacie

Si tratta, nell'ordine, di una sentenza, di un'ordinanza e di un parere reso in un ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Palazzo Spada è un edificio cinquecentesco dalla splendida facciata che naturalmente ospita il Consiglio di Stato ma anche – per chi non lo sapesse – la “Galleria Spada”, con importanti opere pittoriche del ‘500 e ‘600, ma soprattutto (e non solo per noi) la c.d. *falsa prospettiva del Borromini*, il quale modificò l'originario edificio piegandolo verso il barocco che era lo stile dominante del XVII secolo.

La “prospettiva” è “falsa” perché crea nei visitatori l'illusione di una galleria molto lunga mentre è in realtà di appena 8-9 m. e che chiude con una statua che sembra gigantesca ma è alta poco più di mezzo metro: vale sicuramente la pena dedicare un po' di tempo alla visita del Palazzo.

Può darsi però che la convivenza quotidiana con questa grande opera borrominiana abbia finito, chissà come, per contribuire a una sempre più frequente assunzione da parte del CdS di provvedimenti eccessivamente disinvolti o improvvisamente disallineati con la giurisprudenza precedente, generando così alcune “false prospettive” anche nel cittadino.

Il guaio è che talvolta queste vicende creano danni individuali ma non solo, perché possono risolversi in contenziosi inutili quanto onerosi che pesano – colpevolmente per chi ne è causa – sui singoli come sulla generalità, senza che vi siano rimedi per ristorarne i pregiudizi.

Di seguito eccone un esempio illuminante che riguarda da vicino il nostro settore.

➤ **Maggiorazione ai rurali: prima ancora del legislatore, che sistema la questione con l'approvazione definitiva del ddl Lorenzin, è lo stesso CdS a scrivere la parola "fine" sulla vicenda.**

CGARS – sent. 11/12/2017, n. 546

Quanto è costata infatti alla "collettività" la famigerata sentenza 14/12/2015 n. 5667?

È vero che si trattò di una decisione che apparve subito ben poco condivisibile [ne abbiamo scritto più volte, ma a chi abbia interesse e un po' di pazienza suggeriamo la rilettura della Sediva news dell'11/1/2016 – "Le imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del CdS", e particolarmente del capitolo "Crediamo però che il Consiglio di Stato abbia preso un grosso abbaglio"], ma che ha comprensibilmente indotto gli incolpevoli farmacisti rurali a tentare - quando ancora possibile - di invocarne, dinanzi al giudice amministrativo, l'applicazione in uno o l'altro dei concorsi straordinari.

Quel provvedimento così leggero ma al tempo stesso imprudente è certamente costato – per rispondere alla domanda - due anni di iniziative giudiziarie con l'aggiunta di due anni di un ulteriore stop ad alcuni concorsi straordinari: pregiudizi quindi dei concorrenti intesi sia individualmente che come collettività, che tuttavia nessuno come detto risarcirà.

Per la verità, se qualche Tar si è agevolmente accodato alla sentenza del CdS, qualche altro se ne è presto discostato, ma i più attenti e interessati di voi avranno rilevato che la Sez. III del CdS e prima ancora il CGARS [che, è bene ricordarlo, è una Sez. distaccata del CdS] hanno nei fatti evitato il blocco di qualche concorso riformando i provvedimenti dei Tar che in applicazione di quella sentenza avevano disposto la sospensione della graduatoria.

Ma in sostanza si è avuta sin dalle prime battute l'impressione – come via via abbiamo del resto sottolineato – che il CdS intendesse trovare una "via d'uscita" onorevole, cioè una misura accettabile, per sconfessare quel suo stesso precedente: e l'occasione non poteva evidentemente che essere quella della prima sentenza di merito che è appunto la decisione sopraccitata del CGARS (sent. 11/12/2017, n. 546).

Personalmente non condividiamo tutti i "mezzi" di cui si è avvalso – magari proprio per tentare di "giustificare" quanto più possibile il definitivo cambio di rotta - il CGARS, perché la sentenza deduce argomenti che almeno in parte non sembrano fondati (e chi ha voglia e tempo di leggerla forse ne converrà), ma siamo del tutto d'accordo sul ... "fine" perseguito.

Qualche giorno dopo, comunque, come ricordiamo nel titolo, è intervenuto anche il legislatore, perché contrariamente a quel che si poteva credere l'Aula del Senato - il giorno prima dell'approvazione della *Legge di Bilancio 2018*, e perciò nella seduta del 22 dicembre u.s. – ha approvato in via definitiva, nel testo pervenuto dalla Camera, il ddl Lorenzin.

Il provvedimento contiene norme importanti [ne vedremo alcune più in là], ma non ne contiene, come qualcuno sicuramente avrà già colto, altre parimenti importanti (sciaguratamente soppressa in particolare quella modificativa dell'art. 102 TU.San.) e però, come appena detto, risolve del tutto anche sul piano normativo il problema della "maggiorazione ai rurali", innestando *ad hoc* l'art. 16 [intitolato "*Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche*"], che così recita: "*Il punteggio massimo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221*".

Tanto per cambiare è una norma scritta male [e malissimo nel titolo, perché parrebbe voler circoscrivere l'esplicazione/interpretazione ai concorsi straordinari cosicché in quelli ordinari possa ancora accadere tutt'altro ...] ma indubbiamente raggiunge lo scopo che si era prefisso di sterilizzare - perlomeno nei concorsi straordinari, che era il problema da risolvere con urgenza - la sentenza del CdS n. 5667 del 2015.

È vero che qualche questione, più o meno seria, la pone – è vero - anche tale disposizione [che ad esempio potrebbe ritenersi una *norma-provvedimento*], ma non è ovviamente il caso di parlarne in questo momento.

Sospetti, ma di altra natura, sorgono anche dalla lettura del provvedimento con cui

➤ **Anche il CdS rigetta l'istanza cautelare contro l'istituzione della farmacia aggiuntiva di Civitavecchia, ma...**

Consiglio di Stato - ord. 22/12/2017, n. 5639

Negando la riforma dell'ordinanza del Tar Lazio n. 5071 del 27/9/2017, che aveva respinto la domanda di sospensione della delibera regionale istitutiva della farmacia nella stazione ferroviaria di Civitavecchia, il Consiglio di Stato si sofferma diffusamente – e capita veramente di rado – sui vari aspetti di questa vicenda, giungendo ad affermazioni sorprendenti (se qualcosa del CdS può ancora sorprendere), ma più che altro inquietanti per quello che possono sottendere.

Dunque, ricordiamo che la lett. b) del comma 1 dell'art. 11 del *Crescitalia* inserisce dopo l'art. 1 della l. 475/68 un art. *Ibis* che prevede l'istituibilità da parte delle regioni - "*in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio*" demografico - di una farmacia c.d. aggiuntiva, oltre che nei "*centri commerciali, ecc.*", anche "*nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, ecc.*" a condizione che "*non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri*".

Ricordiamo anche che il comma 10 sempre dell'art. 11 contempla "*fino al 2022*" l'offerta di tutte le farmacie aggiuntive "*in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede*", aggiungendo tuttavia che "*i comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione*".

Ora, sull'istituzione di una farmacia nella stazione ferroviaria di Civitavecchia sia in primo grado che dinanzi al CdS erano state dedotte in particolare due questioni: la prima riguardante l'asserito mancato rispetto della distanza di 400 m. dell'intero perimetro dell'edificio demaniale rispetto alla farmacia più vicina che i ricorrenti assumevano essere di m. 378,35, e la seconda relativa alla ritenuta violazione da parte del Comune di Civitavecchia della prescrizione di cui al comma 10, per aver adottato un modulo gestionale della farmacia non annoverabile tra le forme di gestione diretta dell'esercizio come imposto dalla detta disposizione.

Su questa seconda questione ci pare di poter sorvolare perché forse è vero quel che afferma il CdS circa l'inconfigurabilità di un interesse dei ricorrenti, azionabile dinanzi al giudice amministrativo, a contestare le modalità gestorie.

Si può invece discutere e può preoccupare quel che il Supremo Consesso dice a proposito della distanza della stazione ferroviaria dalla farmacia più vicina, affermando che *“la dedotta violazione della distanza minima (profilo che potrà essere adeguatamente approfondito in sede di giudizio di merito), anche ove sussistente, non dimostra, per la sua entità (essendo la distanza dedotta dalla parte appellante di m. 378,35, a fronte di quella legale di m. 400), che il limite, in costanza del cui rispetto opera la presunzione legislativa di tollerabilità del sacrificio subito dai titolari delle farmacie preesistenti, sia stato superato in misura significativa”*.

Siamo forse in presenza di una conclusione del tipo di quella raggiunta lo scorso anno dal CdS, e successivamente più volte ribadita, a proposito della sopravvenuta *inessenzialità* – nel sistema normativo conseguito al Crescititalia – di confini precisamente indicati della sede farmaceutica, essendo sufficiente configurare la relativa porzione territoriale in termini anche “semplificati”?

Dobbiamo cioè credere che i 400 o i 1500 metri (previsti per le farmacie soprannumerarie istituite nei centri commerciali) costituiscano limiti che la farmacia aggiuntiva può ormai anche non rispettare, purché non *“in misura significativa”*?

E pensare infine che questo diverso modo di intendere la *distanza limite* possa/debba essere legittimamente adottato anche con riguardo a quella di 200 metri?

È naturalmente presto per fasciarsi la testa ma, anche se questa è un'ordinanza, qualche precedente specifico e i criteri che sembrano oggi orientare la giurisprudenza del CdS nell'indagine sui vari segmenti del settore non possono dare garanzie di grande stabilità interpretativa. Perciò sulla *questione-distanza* dobbiamo attendere le decisioni che verranno.

Non ci sono invece sorprese sul versante giurisdizionale, e anzi al momento il problema può ragionevolmente ritenersi risolto, su:

➤ **Farmacie, parafarmacie, fascia C**

Consiglio di Stato – Sez. II – Parere 13.12.2017 n. 02608

È un parere reso in un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal titolare di una parafarmacia [e presidente di una delle associazioni di parafarmacie] contro Min. Salute e Aifa per l'annullamento del decreto del D.M. Salute del 15 novembre 2012, n. 34681, perché questo - in attuazione dell'art. 32 del decreto Salvaitalia - non consente di vendere, all'interno di una parafarmacia, medicinali con obbligo di prescrizione medica non SSN, quindi inclusi nella fascia C.

Il parere è *negativo*, ed è quindi per la reiezione del ricorso, considerato – precisa la Sezione richiamando sia la recente giurisprudenza della Corte Europea (che ha affermato la compatibilità con i principi comunitari della normativa contestata dal ricorrente) e sia, in particolare, la sentenza della Consulta n. 216/2014 – che *“non è irragionevole prevedere per alcuni farmaci di fascia C la permanenza dell'obbligo della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie”*.

Infatti, continua il parere, anche se tra parafarmacie e farmacie *“sono ravvisabili una serie di elementi comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono assoggettate ad una serie di obblighi derivanti dalle esigenze di tutela della salute dei cittadini. Non sussiste, neppure, l'asserita violazione dell'art. 41 Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col consolidato orientamento della Corte, il regime delle farmacie va ricondotto nella materia della «tutela della salute», anche se questa collocazione non esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell'ambito della medesima materia. [...] D'altra parte, l'incondizionata liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti non del tutto prevedibili, sulla distribuzione territoriale delle parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini.”*

Come si vede, una volta esperiti inutilmente nelle varie sedi giurisdizionali – da parte delle rappresentanze delle parafarmacie - tutti i possibili tentativi di scardinare questo aspetto del sistema, la questione dei *“farmaci di fascia C”*, *almeno allo stato della normativa*, è ormai ben definita.

* * *

Per le altre decisioni rese note nel periodo, e per le novità sia legislative che di prassi, potete consultare la Rubrica che segue .

(gustavo bacigalupo)

2- **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Il ddl. Lorenzin è legge, anche se mancano ancora numero, data e pubblicazione:**

insuperabile anche per i rurali il tetto dei 35 punti.

V. sopra Sediva News del 29/12/2017

➤ ***Legge di Bilancio 2018, ma mancano anche qui numero, data e pubblicazione***

Come appena ricordato, il Senato ha approvato il 23 dicembre u.s. la *Legge di Stabilità 2018*, da qualche tempo ridenominata "*Legge di Bilancio*".

Ne parleremo ben presto nel dettaglio.

➤ ***La legge sul Whistleblowing***

Legge 30/11/2017, n. 179 (in GU 14/12/2017, n. 291)

Il *provvedimento*, che entra in vigore oggi 29 dicembre 2017, introduce misure a tutela del dipendente o collaboratore del settore pubblico e privato che segnala condotte illecite, di cui si è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito del proprio rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. "Whistleblowing").

➤ ***Anche il Decreto fiscale (collegato alla Legge di Bilancio 2018) è legge: ampliamento della detrazione dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede***

Legge 4/12/2017, n. 172 (in GU 05/12/2017, n. 284)

Con questa legge di conversione del DL 148/2017, oltre alle numerose novità già ampiamente esaminate nella Sediva News del 18/10/2017, sono state definitivamente approvate le modifiche apportate all'art. 15, comma 1, del TUIR, prevedendo l'estensione della detrazione IRPEF del 19% alle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede residenti in zone montane o disagiate iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un comune distante almeno 50 km da quello di residenza. Resta confermata la detrazione anche per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza, non avendo più alcun rilievo la circostanza che l'Università sia situata in una provincia diversa o di residenza.

La detrazione è comunque concessa limitatamente al 2017 e al 2018.

➤ ***La Legge "europea" 2017***

Legge 20/11/2017, n. 167 (in GU 27/11/2017, n. 277)

Sono state approvate le nuove disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE riguardanti molteplici settori: dalla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, alla giustizia e

alla sicurezza, dalla fiscalità...

➤ ***Il "Rosatellum (bis)" è definitivo***

Legge 03/11/2017, n. 165 (in GU 11/11/2017, n. 264)

È stata pubblicata in G.U. la nuova legge elettorale che riformula le regole per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

➤ ***I criteri per la qualificazione di un software come dispositivo medico secondo la Corte UE Corte Europea di Giustizia - sent. 07/12/2017, C- 329/16***

I giudici europei hanno stabilito che un *software*, pur non agendo direttamente o indirettamente sul corpo umano, qualora consenta col suo utilizzo la rilevazione di controindicazioni, di interazioni tra medicinali e di posologie eccessive sui pazienti, costituisce un *dispositivo medico*, e come tale, ai fini della sua immissione in commercio, deve essere marcato CE.

➤ ***L'istanza cautelare contro l'istituzione della farmacia aggiuntiva di Civitavecchia rigettata anche dal CdS, che però...***

Consiglio di Stato - ord. 22/12/2017, n. 5639

V. sopra Sediva News del 29/12/2017

➤ ***Rinvia la decisione sulla soppressione della seconda sede di Grassano***

Consiglio di Stato - ord. 15/12/2017, nn. 5906 e 5907

Ai sensi dell'art. 95 CPA, con questo provvedimento il CdS rinvia la trattazione del ricorso ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Grassano: è in discussione il *silenzio* dell'amministrazione sull'istanza di revisione della p.o. del titolare della farmacia da tempo in esercizio che richiede la soppressione della seconda sede istituita nella revisione straordinaria del 2012 e rivelatasi nel frattempo, a quanto sembra, soprannumeraria.

Ma l'inserimento di questa sede nel bando di concorso straordinario potrebbe costituire un ostacolo insormontabile all'accoglimento dell'istanza di sospensione, già rigettata dal Tar con l'ordinanza n. 112/2017

➤ ***Farmacie, parafarmacie, fascia C: vicenda chiusa***

Consiglio di Stato - Sez. II - Parere Ric. Straord. - 13.12.2017 n. 02608

V. sopra Sediva News 29/12/2017

➤ ***Disposta nuova istruttoria in merito ai prezzi di riferimento dei farmaci***

Consiglio di Stato – ord. 11/12/2017, n. 5789

Il Supremo Consesso dispone ulteriore istruttoria ai fini della decisione sulla riforma della sentenza del Tar Lazio n. 335/2017 che ha respinto il ricorso di primo grado sull'elenco dei prezzi di riferimento dei farmaci pubblicato dall'ANAC.

➤ Respinta la domanda cautelare contro la nuova sede di Soriano nel Cimino**Consiglio di Stato – ord. 06/12/2017, n. 5317**

Il Tar Lazio (sent. n. 8006/2017) aveva rigettato il ricorso contro l'istituzione nella revisione straordinaria della p.o. del 2012 della nuova sede di Soriano nel Cimino e i titolari di farmacia del comune avevano chiesto la sospensione della sentenza, invece negata dal CdS anche perché, come abbiamo visto altre volte, nel bilanciamento degli interessi coinvolti risulta prevalente il danno che subirebbe il titolare della nuova sede dal mancato avvio dell'attività *“i cui lavori di allestimento sono in avanzato stato di esecuzione”*.

È una “guerra”, che sembra senza quartiere, tra la compagine assegnataria della nuova sede e i titolari delle farmacie preesistenti, le cui iniziative giudiziarie sembrano peraltro destinate a concludersi con il rigetto definitivo del ricorso originario.

➤ Estinto il procedimento cautelare contro la graduatoria calabrese**Consiglio di Stato – ord. 06/12/2017, n. 5279****Consiglio di Stato – decreto 16/11/2017, n. 4900**

L'estinzione della fase cautelare è stata dichiarata dal CdS per la rinuncia dell'appellante.

➤ Si può eseguire lo sfratto quando il servizio farmaceutico viene garantito**Consiglio di Stato – sent. 28/11/2017, n. 5581**

Era qualche tempo che i giudici amministrativi non si occupavano di queste vicende, ma ormai la giurisprudenza si era orientata, per così dire, a favore del locatore.

Anche qui viene confermata la sentenza del Tar Liguria n. 748/2016 che aveva autorizzato l'esecuzione della sentenza di sfratto di una farmacia del comune di Genova: per i giudici di Palazzo Spada, infatti, in questo caso non può essere ritenuta rilevante l'impossibilità da parte del titolare di reperire altri locali idonei dal momento che – pur venendo meno, a seguito dell'esecuzione dello sfratto, una farmacia nella zona – l'assistenza farmaceutica in quest'ultima resta comunque sufficiente e del resto l'intento

normativo primario è proprio quello di *“evitare che una determinata zona rimanga sguarnita”* da un numero adeguato di esercizi farmaceutici.

Pertanto, concludono i giudici, *“la verifica della irreperibilità di altri locali idonei costituisce momento valutativo subordinato alla riscontrata impossibilità di garantire la continuità del pubblico servizio”*, nella specie non configurabile.

➤ Confermata la legittimità della istituzione e collocazione territoriale delle nuove sedi di Porcia e Majano**Consiglio di Stato – sent. 22/11/2017, n. 5443 e 5446**

Sono due decisioni/fotocopia, ma sono molto ampie e dettagliate e affrontano trasversalmente quasi l'intera problematica giuridica riguardante la disciplina normativa del servizio farmaceutico sul territorio dopo l'entrata in vigore del Crescititalia e i vari arresti giurisprudenziali anche in sede comunitaria.

Vale la pena segnalare che, sull'annosa questione del presunto conflitto d'interessi che caratterizzerebbe la posizione dei Comuni (allo stesso tempo amministrazioni competenti in materia di revisione della p.o. ed enti gestori di farmacie), il CdS rileva ulteriormente che *“le amministrazioni locali si caratterizzano sempre più quali soggetti economici che agiscono in veste imprenditoriale, senza con ciò perdere il loro ruolo di enti di programmazione e di cura degli interessi pubblici di cui sono affidatari”*, tenendo anche conto che *“numerosi parametri vincolano la discrezionalità del Comune”*.

Viene infine dal Supremo Consesso ribadita la discrezionalità dell'amministrazione comunale nella scelta della zona in cui collocare nuove sedi e confermato che la sua attività deve essere finalizzata al *“miglioramento dell'accessibilità all'assistenza farmaceutica in generale”* non dovendo tener conto puramente e semplicemente della distanza tra un esercizio e l'altro o del numero di farmacie già esistenti.

Maggiorazione ai rurali: prima ancora del legislatore, che sistema la questione con l'approvazione definitiva del ddl. Lorenzin, è lo stesso CdS a scrivere la parola “fine” sulla vicenda CGARS – sent. 11/12/2017, n. 546

V. sopra Sediva News 29/12/2017

➤ Ribadita la competenza comunale in materia di pianta organica**Consiglio di Stato – sent. 06/11/2017, n. 5130**

Il CdS, nell'accogliere due appelli contro la

sentenza del Tar Campania n. 3839/2016 per l'istituzione della seconda sede farmaceutica di Civitella Licinio, ribadisce la competenza esclusiva del Comune in merito all'approvazione di "uno strumento pianificatorio" corrispondente per "finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti" alla "vecchia" pianta organica: pertanto, il parere espresso in merito dalla Asl ha natura meramente endoprocedimentale non vincolante per la decisione finale da parte del Comune.

➤ **Inammissibile il ricorso al Tar contro un'intesa di "autodisciplina" tra le farmacie-grossiste**

Tar Lazio – sent. 22/12/2017, n. 12624

Alcune farmacie avevano impugnato (oltre che un verbale dei Nas a carico di una di loro) anche un singolare ma non equivoco "Testo condiviso Distribuzione medicinali" dell'autunno del 2016, con cui i firmatari concordavano un'"autodisciplina" la quale prescriveva che i farmaci acquistati da una delle farmacie stesse avvalendosi dell'autorizzazione distribuzione all'ingrosso potessero essere ceduti soltanto al dettaglio e non ad altri grossisti.

Infatti, precisava il documento, "la farmacia è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali anche se il suo titolare è in possesso di due distinte autorizzazioni".

Ma il Tar ha escluso qualsiasi natura provvedimentale nel documento impugnato e ha dichiarato quindi *inammissibile* il ricorso.

Come sappiamo, il numero dei farmacisti/grossisti è in diminuzione per varie ragioni, non ultima quella dell'incertezza giurisprudenziale sulla legittimità dei "passaggi" dalla *farmacia-farmacia* alla *farmacia-grossista*.

➤ **Infortunio del lavoratore "in itinere"**

Corte di Cassazione – ord. 14/12/2017, n. 30085

I giudici di Piazza Cavour hanno ribaltato la sentenza di secondo grado che aveva negato il riconoscimento dell'indennità INAIL per *infortunio in itinere* al lavoratore che per gli spostamenti casa – lavoro utilizzava nella pausa pranzo lo scooter anziché i mezzi pubblici, motivando tale scelta con la sua migliore compatibilità rispetto allo scarso tempo a disposizione.

E' però una sentenza che non convince pienamente.

➤ **I termini prescrizionali della sanzione per omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 18/12/2017, n. 30363

La Suprema Corte ha stabilito che in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, la sanzione comminata si prescrive nei medesimi termini dell'omissione contributiva stessa, seguendo di fatto la natura giuridica della violazione da cui è scaturita.

➤ **Ancora chiarimenti sull'iperammortamento**

Ministero dello Sviluppo Economico – Circ. 15/12/2017, n. 547750

Agenzia delle Entrate – Ris. 15/12/2017, n. 152/E

Il MISE e l'A.f. forniscono ulteriori chiarimenti e istruzioni sulla determinazione dei "costi rilevanti" e sui termini per l'acquisizione della *perizia giurata* da parte delle imprese che intendono beneficiare dell'*iperammortamento*.

➤ **Sale il tasso d'interesse legale per il 2018**

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 13/12/2017

V. sopra Sediva News del 21/12/2017

➤ **L'acconto Iva 2017 per i soggetti che applicano lo Split Payment**

Agenzia delle Entrate – Circ. 15/12/2017, n. 28

Con il recente documento di prassi l'A.f. ha fatto chiarezza circa le modalità di determinazione dell'acconto Iva 2017 (con scadenza 28/12/2017) da parte dei soggetti che hanno applicato la *scissione dei pagamenti* (c.d. *Split Payment*) di cui all'art. 17-ter, D.P.R., n. 633/1972.

➤ **Rottamazione bis delle cartelle di pagamento: previsto un unico modello**

Agenzia delle Entrate Riscossione – sito web 07/12/2017

È stato pubblicato sul sito web dell'Agente della Riscossione il modello DA 2000/17, da presentare entro il 15/05/2018, valido per tutte le "rottamazioni" previste nell'art. 1, D.L. 148/2017 (V. Sediva News del 18/10/2017), andando a sostituire così i vecchi modelli DA-2017 e DA-R.

➤ **Lavoro domestico: al via il recupero delle inadempienze contributive 2016**

INPS – Messaggio 07/12/2017, n. 4929

L'Istituto ha comunicato che a partire dal 20 dicembre 2017 sarebbe iniziata la formazione degli avvisi di addebito relativi alle inadempienze contributive verso i lavoratori

domestici confermate e contabilizzate entro il 31 dicembre 2016.

➤ **Attivo il servizio per la consultazione delle notifiche online**

Infocamere - sito web 05/12/2017

È stato attivato il servizio - accessibile direttamente dal sito web <https://attidepositati.infocamere.it> - che permette ai contribuenti, che non sono raggiungibili alla loro casella di posta elettronica certificata, di consultare on line le notifiche.

➤ **La nuova “marca servizi” manda in soffitta la “marca da bollo” per i servizi dell’Agenzia Entrate - Territorio**

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 02/12/2017

Sono state fornite ulteriori delucidazioni circa il nuovo contrassegno adesivo della “marca servizi”, già disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, che a partire dal 1° gennaio 2018 andrà a sostituire la classica marca da bollo e dovrà essere apposta sui modelli di richiesta di documenti e sulle domande di voltura da presentare presso gli sportelli degli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate-Territorio.

3 - SCADENZE INIZIO E FINE GENNAIO 2018

02/01/2018 - Versamento del saldo 2016 di Irpef e Irap discendenti dal mod. Unico 2017 delle persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2017 (la dichiarazione dei redditi è stata presentata telematicamente nei termini ordinari e quindi entro il 31 ottobre 2017 per i contribuenti deceduti fino al 31/05/2017 e dovrà essere presentata, sempre telematicamente, entro il 2 aprile 2018 per i contribuenti deceduti dal 1° giugno in avanti).

10/01 - Versamento contributi inps relativi al IV trimestre 2017 per il lavoro domestico (colf)

16/01 - Versamento mediante F24 online di: iva relativa al mese di dicembre 2017 per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di dicembre; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o

a progetto, sempre relativi al mese di dicembre

31/01 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l’anno 2018, salvo un diverso termine stabilito dal comune

31/01 - Versamento della tassa annuale di concessione regionale (farmacia), se dovuta

31/01 - Versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità in un’unica soluzione o come prima rata trimestrale per l’anno 2018

31/01 - Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione dei Mod. 730 precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate



**“Piazza Pitagora”
e
“Sediva News”**

*Sospendono oggi le loro edizioni
per le festività e danno
appuntamento per il **15/1/2018***

FELICE ANNO NUOVO

anche a nome dello Studio e della Sediva

(gustavo bacigalupo) (franco lucidi)
